

Modello di organizzazione, gestione e controllo SF Energy Srl

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 22 dicembre 2021**

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,
a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300



PARTE GENERALE

INDICE

CAPITOLO 1 - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	4
1.1 Introduzione	4
1.2 Natura della responsabilità.....	5
1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	5
1.4 Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo	6
1.5 Fattispecie di reato e di illecito	7
1.6 Apparato sanzionatorio	9
1.7 Tentativo	11
1.8 Vicende modificative dell'ente	11
1.9 Reati commessi all'estero	13
1.10 Procedimento di accertamento dell'illecito.....	14
1.11 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti	14
1.12 Sindacato di idoneità.....	15
CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ ...	16
2.1 SF ENERGY SRL.....	16
2.2 Il Modello di <i>governance</i> di SFE.....	17
2.3 Gli strumenti di Governance di SF Energy	18
2.4 Sistema di controllo interno	19
2.5 Assetto organizzativo e rapporti infragruppo.....	20
CAPITOLO 3 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE.....	22
3.1. Premessa.....	22
3.2. Funzione del Modello	23
3.3. Il Progetto di SF ENERGY SRL per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001	24
3.3.1 Aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo.....	24
3.4. Struttura del Modello	26
3.5. Rapporto tra Modello e Codice di Comportamento di SF ENERGY SRL.....	26
3.6. Illeciti rilevanti per la Società	27
3.7. Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello.....	27
3.7.1 Competenza.....	27
3.7.2 Verifiche e controlli sul Modello	28
3.7.3 Aggiornamento ed adeguamento	28
CAPITOLO 4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001	29
4.1 L'Organismo di Vigilanza di SF ENERGY SRL	29
4.1.1. Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza.....	31
4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	33
4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi	35
4.3.1 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	37
4.3.2 <i>Reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari	37
4.3.3 <i>Whistleblowing</i>	38
CAPITOLO 5 - SISTEMA DISCIPLINARE	39



5.1.	Funzione del sistema disciplinare	39
5.2.	Sanzioni e misure disciplinari	40
5.2.1	Misure nei confronti dei componenti gli organi sociali	40
5.2.2	Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	40
5.2.3	Misure nei confronti di <i>partner</i> commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società	40
CAPITOLO 6 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....		42
6.1.	Premessa.....	42
6.2.	Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza della Società	43
6.3.	Organismo di Vigilanza	43
6.4.	Altri destinatari	43

CAPITOLO 1 - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

Introduzione

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “D. lgs. n. 231/2001” o il “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, detta la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”, che si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica¹.

Il Decreto trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato: tali enti, infatti, possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni illeciti commessi o tentati, anche nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. lgs. n. 231/2001)².

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D.Lgs. n. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della Società è tuttavia, esclusa se la Società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs. n. 231/2001 idonei a prevenire i reati stessi; tali Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (Linee Guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa è, in ogni caso esclusa, se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

¹ Rientrano in tale ambito di applicazione gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un servizio pubblico, mentre sono esclusi da tale applicazione, oltre allo Stato e agli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

² Art. 5, comma 1, del D. lgs. n. 231/2001: “Responsabilità dell’ente – *L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*”.

Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il D. Lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27, comma primo, della nostra Costituzione *“La responsabilità penale è personale”* – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D. Lgs. n. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il D. Lgs. n. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi³.

³ La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/2001, nella parte relativa all’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001, afferma: *“Il secondo comma dell’articolo 5 dello schema mutua dalla lett. e) della delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell’ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. La norma stigmatizza il caso di “rottura” dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all’ente perché non realizzato neppure in parte nell’interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera dunque in deroga al primo comma).”*

Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del D. Lgs. n. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste, quindi, in capo alla società una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se la società riesca a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"⁴.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta⁵.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa, dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

⁴La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."

⁵ Art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

Il D. Lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Fattispecie di reato e di illecito

In base al D. lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex art. 5, comma 1*, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D. lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25);
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati.** L'art. 24-*bis* del Decreto prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di taluni delitti informatici e di trattamento illecito di dati.
- **delitti di criminalità organizzata**, quali associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma); associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. lgs n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5, c.p.p.), di cui all'art. 24-*ter* del Decreto.

- **delitti contro l'industria e il commercio**, quali turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), richiamati dall'art.25-bis n.1 del Decreto.
- **delitti contro la fede pubblica**, quali falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, previsti dall'art. 25-bis del Decreto, introdotto dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*”;
- **reati societari**. L'art 25-ter è stato introdotto nel D. lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 del D. lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari;
- **corruzione tra privati** (introdotto dall'art 2635 del c.c. e successive modifiche), richiamato dall'art. 25-ter del Decreto;
- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25-quater D. lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”);
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**. L'art. 25-quater.1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa dell'ente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p.;
- **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù;
- **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto;
- **delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**. L'art. 25-septies prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,, nonché autoriciclaggio**. L'art. 25-octies del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-bis, e 648ter1 c.p.;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25-novies del Decreto.
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.), richiamato dall'art. 25-decies del Decreto;
- **reati ambientali**, richiamati dall'art. 25-undecies del Decreto;
- **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamato dall'art. 25-duodecies del Decreto;
- **razzismo e xenofobia**, richiamati dall'art. 25-terdecies del Decreto;

- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, richiamati dall'art. 25-quaterdecies del Decreto;
- **reati tributari** (introdotti dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157), richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto. Si tratta dei reati di “*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*” (Art. 2 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), “*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*” (Art. 3 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), “*Dichiarazione infedele*” (Art. 4 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), “*Omessa dichiarazione*” (Art. 5 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), “*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*” (Art. 8 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), “*Occultamento o distruzione di documenti contabili*” (Art. 10 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), “*Indebita compensazione*” (Art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) e “*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*” (Art. 11 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74);
- **contrabbando** (introdotta dalla Legge 14 luglio 2020, n. 75), richiamato dall'art. 25-sexiesdecies del Decreto);
- **reati transnazionali**, l'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità.

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, anche per la tendenza legislativa ad ampliare l'ambito di operatività del Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

Apparato sanzionatorio

Gli artt. 9-23 del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono a carico della Società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001, “*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*”) che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
 - pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (e cioè ad esempio dei reati contro la pubblica amministrazione, di taluni reati contro la fede pubblica - quali la falsità in monete - dei delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, dei delitti contro la personalità individuale, delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, dei reati transnazionali, dei reati in materia di salute e sicurezza nonché dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, dei delitti di criminalità organizzata, dei delitti contro l'industria e il commercio, dei delitti in materia di violazione del diritto di autore, di taluni reati ambientali e dei reati tributari) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti⁶.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva⁷. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 231/2001⁸.

⁶Art. 13, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 231/2001. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 D. Lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale *“Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.”*

⁷ Si veda, a tale proposito, l'art. 16 D. Lgs. n. 231/2001, secondo cui: *“1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17”.*

⁸ Si veda l'art. 15 del D. Lgs. n. 231/2001: *“Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il*

Tentativo

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D. Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. n. 231/2001).

Vicende modificative dell'ente

Gli artt. 28-33 del D. lgs. n. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità patrimoniale dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda⁹.

In caso di trasformazione, (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28 D. lgs. n. 231/2001).

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. lgs. n. 231/2001).

L'art. 30 del D. lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

⁹ Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente e, dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al Decreto afferma "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. lgs. n. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 231/2001¹⁰, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D. lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D. lgs. n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi¹¹. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. lgs. n. 231/2001)¹²; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

(i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;

¹⁰ Art. 11 del D. lgs. n. 231/2001: “Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (...)”.

¹¹ Art. 32 D. lgs. n. 231/2001: “Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso”. La Relazione illustrativa al D. lgs. n. 231/2001 chiarisce che “La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato”.

¹² Art. 33 del D. lgs. n. 231/2001: “Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda”. Sul punto la Relazione illustrativa al D. lgs. n. 231/2001 chiarisce: “Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente”.

- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso D. lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero (art. 4 D. lgs. n. 231/2001)¹³.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. lgs. n. 231/2001;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)¹⁴ e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. lgs. n. 231/2001, solo

¹³ La Relazione illustrativa al D. lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. L'art. 4 del D. lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

¹⁴ Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici." Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto." Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la

a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;

- (iv) i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. lgs. n. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D. lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. lgs. n. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo¹⁵. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. lgs. n. 231/2001).

Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art. 6, comma 3, del D. lgs. n. 231/2001 prevede *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.”

¹⁵ Art. 38, comma 2, D. lgs. n. 231/2001: *“Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.”* Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del D. lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale *“Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”* (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

Confindustria ha definito le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs. n. 231/2001”, diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel D. lgs. n. 231/2001 con il D. lgs. n. 61/2002), aggiornate il 24 maggio 2004 e, da ultimo, trasmesse al Ministero della Giustizia il 18 febbraio 2008 per gli adeguamenti diretti a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto in materia di abusi di mercato, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, salute e sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio (aggiornamento al 31 marzo 2008). Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle “Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001” (di seguito, “Linee Guida di Confindustria”). Nel marzo 2014, è stata pubblicata quindi una nuova versione delle Linee Guida di Confindustria. Da ultimo, in data 1° luglio 2021 il Ministero della Giustizia ha approvato la nuova versione di giugno 2021 delle Linee Guida di Confindustria: l’aggiornamento ha riguardato sia la parte generale che quella speciale, con interventi puntuali su diversi temi. Nella parte generale le principali novità hanno riguardato la disciplina del *whistleblowing*, gli aggiornamenti conseguenti alla Legge cd. Spazzacorrotti e l’opportunità di valorizzare un approccio integrato alla *compliance*. Nella parte speciale le linee guida sono state invece integrate con paragrafi dedicati alle nuove fattispecie di reato presupposto della responsabilità 231 (es. corruzione privata, caporalato, abusi di mercato, autoriciclaggio e riciclaggio, traffico di influenze illecite, reati tributari, contrabbando, reati di peculato). Tale documento fornisce tra l’altro, indicazioni metodologiche per l’individuazione delle aree sensibili (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente) e i contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee Guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- identificazione delle aree sensibili e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex D. lgs. n. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell’Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Nella predisposizione del presente Modello, SF ENERGY SRL si è principalmente ispirata alle citate Linee Guida di Confindustria, oltre che ai codici di comportamento delle principali associazioni rappresentative e alle *best practice* relative alle diverse aree di attività. Le eventuali divergenze rispetto a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria rispondono all’esigenza di adeguare le misure organizzative e gestionali all’attività concretamente svolta dalla Società ed al contesto nel quale essa opera.

Sindacato di idoneità

L’accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI *GOVERNANCE* E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

SF ENERGY SRL


SF Energy S.r.l. (di seguito anche SF ENERGY o SFE) è una joint venture a quote paritetiche tra i Soci Dolomiti Energia Holding S.p.A. e Alperia Greenpower S.r.l. finalizzata alla gestione degli impianti idroelettrici di San Floriano e di Stramentizzo.

La *governance* della Società si basa su uno schema complesso di rapporti definiti e vincolanti tra SF Energy S.r.l. e i Soci o Società appartenenti allo stesso gruppo di imprese, rispettivamente Gruppo Dolomiti Energia e Gruppo Alperia (di seguito in generale Soci) formalizzati in una serie di documenti ufficiali (patti parasociali, statuto della Società, contratti di service, delibere di Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione) e qui sintetizzati, in via esemplificativa, nella figura 1 di seguito riportata.

I principali processi aziendali primari e di supporto sono svolti in service dai Soci, direttamente o attraverso Società controllate o afferenti i Soci. Sono invece in carico al Consiglio di Amministrazione, al Presidente e all'Amministratore Delegato alcuni processi strategici e direzionali tra i quali a titolo esemplificativo:

- rappresentanza verso soggetti pubblici inerenti alla concessione e ad altri aspetti autorizzativi;
- processo di pianificazione e budgeting, di autorizzazione degli investimenti e di definizione delle modalità di gestione degli stessi;
- gestione di eventuali contenziosi;
- individuazione e autorizzazione di attività di sponsorizzazione.

Figura 1 Il profilo societario e organizzativo di SF ENERGY SRL



Il Modello di governance di SFE

Assemblea dei soci

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, tenendo conto delle limitazioni contenute nello Statuto, nonché la determinazione del compenso dei suoi membri;
- la nomina del revisore legale dei conti;
- le modificazioni dell'atto costitutivo oppure dello Statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare a tali decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale. Le decisioni dei soci vengono adottate esclusivamente mediante metodo assembleare. Le deliberazioni e decisioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti i soci.

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri, due Consiglieri nominati da Alperia S.p.A. (di seguito anche "Alperia") e due da Dolomiti Energia Holding S.p.A. (di seguito anche "Dolomiti Energia"). Con decorrenza a partire



dall' 8 aprile 2021 e sino alla scadenza della concessione la designazione dell'Amministratore Delegato spetta al socio che fornisce a favore di SFE il servizio di gestione tecnica, mentre il Presidente viene designato dal socio che fornisce a favore della Società il servizio di gestione amministrativa e finanza ed il servizio di telecontrollo.

L'Organo Amministrativo resta in carica per un periodo massimo di tre esercizi sociali con scadenza alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato. Gli Amministratori sono rieleggibili.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Pertanto l'Organo Amministrativo ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuno per l'attuazione e per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un amministratore (il quale assume la carica di Amministratore Delegato ai sensi dello Statuto), con l'esclusione dei poteri nelle materie riservate alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione dalla legge o dallo Statuto. La carica di Presidente non è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

All'Amministratore Delegato è affidata la gestione operativa della Società. Esso sovrintende a tutto l'andamento tecnico, amministrativo, finanziario e contabile della Società e cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

La rappresentanza legale generale della Società spetta, con l'uso della firma, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, limitatamente alle materie oggetto di delega, all'Amministratore Delegato. I rappresentanti legali sono, pertanto, disgiuntamente investiti del potere di rappresentanza della Società sia in sede giudiziale davanti a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziale, sia in sede stragiudiziale.

Per la revisione legale dei conti, l'Assemblea dei Soci ha nominato una società di revisione, determinando il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, tutti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia. I sindaci sono nominati dall'Assemblea dei soci. Il Collegio Sindacale resta in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. I suoi componenti sono rieleggibili. Un sindaco effettivo, con funzioni di Presidente sarà designato congiuntamente dai soci. Ciascun socio designa ulteriormente un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Gli strumenti di Governance di SF Energy

La Società ha sviluppato un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della Società e che possono essere così riassunti:

- **Statuto** - in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- **Sistema delle deleghe e delle procure** - che stabilisce, mediante l'assegnazione di specifiche procure, i poteri per rappresentare o impegnare la società, e, attraverso il sistema di deleghe, le responsabilità. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione di revisione/modifica della Funzione/Direzione e/o degli Ordini di Servizio o su segnalazione da parte di singole Funzioni/Direzioni aziendali.
- **Contratti di servizio tra SF Energy S.r.l. e Alperia S.p.A. (o Società da essa controllate)** - che regolano formalmente le prestazioni di servizi intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi. Tali contratti possono essere sottoscritti anche con altre società appartenenti al Gruppo Alperia.
- **Contratti di servizio tra SF Energy S.r.l. e Dolomiti Energia Holding S.p.A. (o Società da essa controllate)** - che regolano formalmente le prestazioni di servizi intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi. Tali contratti possono essere sottoscritti anche con altre società appartenenti al Gruppo Dolomiti.
- **Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza** - è l'insieme dei documenti che descrive i processi che rispondono ai requisiti di qualità, ambientali e di sicurezza.
- **Codice di Comportamento di SF Energy S.r.l.** - esprime i principi etici e di deontologia ai quali la Società si ispira che riconosce come propri, e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per conseguimento degli obiettivi della Società, in linea con i valori comuni condivisi dai soci e presenti nei rispettivi codici etici adottati dagli stessi. Il Codice di Comportamento esprime, fra l'altro, linee e principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al D. lgs. n. 231/2001 e richiama espressamente il Modello, di cui è parte integrante, come strumento utile per operare nel rispetto delle normative.

L'insieme degli strumenti di *Governance* adottati da SFE, qui sopra richiamati in estrema sintesi, e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come si siano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, D. lgs. n. 231/2001).

Il sistema della predetta documentazione interna, nonché la sottoposizione all'esercizio costante della vigilanza da parte delle Autorità preposte, costituiscono anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti.

Sistema di controllo interno

SFE è dotata di un sistema di controllo interno idoneo a presidiare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il sistema di controllo interno è un insieme di regole, procedure e strutture organizzative avente lo scopo di monitorare il rispetto delle strategie ed il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi e operazioni aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.);
- qualità e affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- rispetto di leggi e regolamenti, delle norme e delle procedure aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività aziendali e del patrimonio sociale e protezione dalle perdite.

I principali soggetti responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza nella Società sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Organismo di Vigilanza ai sensi del D. lgs. n. 231/2001;
- Organo di Revisione;
- Internal Audit su mandato del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
- Enterprise Risk Management.

Assetto organizzativo e rapporti infragruppo

Ai fini dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 riveste fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società, in base al quale vengono individuate le strutture organizzative essenziali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità ad esse attribuite.

SF ENERGY attualmente non ha dipendenti e si avvale, per lo svolgimento delle attività aziendali, della collaborazione di soggetti terzi, i cui compiti e responsabilità sono definiti in accordi societari, comunicazioni organizzative e procedure.

In particolare Alperia S.p.A e Dolomiti Energia Holding S.p.A., anche per il tramite delle società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali, erogano a SF ENERGY i servizi che svolgono a livello centralizzato a beneficio della Società. La disciplina dell'erogazione di tali servizi è contenuta in appositi contratti di servizio, che contengono le clausole contrattuali *standard* (oggetto, durata, etc.), le caratteristiche essenziali dei servizi e i criteri in base ai quali Alperia S.p.A e Dolomiti Energia Holding S.p.A. attribuiscono rispettivamente alle società di ciascun gruppo, a titolo di rimborso, i costi diretti ed indiretti e gli oneri sostenuti per l'espletamento dei servizi¹⁶.

I servizi che Alperia S.p.A e Dolomiti Energia Holding S.p.A. erogano a favore di SFE anche per il tramite di società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali sono a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di amministrazione finanza e controllo (inclusa l'assistenza fiscale), servizi generali, servizi informatici, servizi di marketing e public relations, servizi di approvvigionamento, servizi di *property management*, servizi di teleconduzione e telecontrollo, servizi di gestione tecnica-operativa degli impianti.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio da Alperia S.p.A e da Dolomiti Energia Holding S.p.A, anche attraverso le altre Società del rispettivo Gruppo, sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della

¹⁶ I criteri di attribuzione dei costi sono stati definiti secondo principi di equità e, negli ambiti di applicabilità, nel rispetto della normativa vigente.



Società beneficiaria del servizio, attraverso l'implementazione di flussi informativi in ambito D. lgs. n. 231/2001.

CAPITOLO 3 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1. Premessa

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione delle tipologie di reato incluse nel Decreto, è un atto di responsabilità sociale da parte della Società dal quale scaturiscono benefici per tutti gli *stakeholders*.

I Soci hanno entrambi adottato e periodicamente aggiornato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001. In ragione dell'attenzione posta da entrambe le società alle tematiche di *corporate governance* e alla tutela della legalità nella conduzione delle rispettive attività di business, promuovono l'adozione da parte delle stesse società controllate di un proprio modello di gestione, organizzazione e controllo ex Decreto.

SF ENERGY, condividendo i medesimi valori etici e principi di legalità espressi dalle società controllanti, nell'ambito del contesto sopra descritto ha deciso di definire e adottare un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001. La Società, in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto, ha identificato le aree a rischio di perpetrazione dei reati espressamente indicati nel "catalogo 231".

La Società ha, quindi, inteso avviare una serie di attività (di seguito, il "Progetto") volte a rendere il proprio modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* sia con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

Nell'esecuzione del Progetto si è, tenuto conto:

- dell'origine costitutiva della Società;
- dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;
- dei mutamenti legislativi;
- delle considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello, ivi comprese le esperienze derivanti dal contenzioso penale;
- della prassi delle società italiane ed estere in ordine ai modelli;
- degli esiti delle attività di vigilanza e delle risultanze delle attività di internal audit;
- delle esperienze maturate nell'adozione e attuazione dei Modelli già adottati presso le altre società appartenenti ai gruppi Alperia e Dolomiti Energia.

L'approccio seguito:

- consente di valorizzare al meglio il patrimonio conoscitivo della Società; permette di gestire con criteri univoci le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle aree "sensibili";
- rende più agevole la costante implementazione e l'adeguamento tempestivo dei processi e dell'impianto normativo interno ai mutamenti della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.

SF ENERGY si impegna infine a comunicare tempestivamente l'adozione del proprio Modello e ogni successiva modifica di carattere significativo, agli Organismi di Vigilanza dei rispettivi Soci.

3.2. Funzione del Modello

SF ENERGY intende affermare e diffondere una cultura di impresa improntata:

- alla *legalità*, poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, può ritenersi in linea con la politica adottata dalla Società;
- al *controllo*, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza in un sistema coerente di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo e disposizioni che danno vita al Modello che la Società, alla luce delle considerazioni che precedono, ha predisposto e adottato. Tale Modello ha come obiettivi quelli di:

- sensibilizzare i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Società, richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse di SFE, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano a SF ENERGY di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla Direzione o alla Vigilanza dei primi, nonché da parte dei fornitori di servizi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;
- consentire alla Società, grazie a una azione di monitoraggio sulle aree di attività sensibili, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6 del Decreto;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi sia agli stessi interessi della Società, anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

3.3. Il Progetto di SF ENERGY SRL per la definizione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il Progetto è articolato nelle quattro fasi sinteticamente riassunte nella tabella che segue.

Fasi	Attività
<i>Fase 1</i>	Avvio del Progetto e individuazione dei processi e attività nel cui ambito possono essere commessi potenzialmente i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001. <i>Presentazione del Progetto nella sua complessità, raccolta e analisi della documentazione, e preliminare individuazione dei processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 (processi/attività c.d. "sensibili").</i>
<i>Fase 2</i>	Definizione e implementazione dei protocolli di prevenzione <i>Individuazione e analisi dei processi e delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere, con particolare attenzione ai controlli preventivi ed altri elementi/attività di compliance.</i>
<i>Fase 3</i>	Definizione del Codice di Comportamento e del Modello di organizzazione, gestione e controllo. <i>Definizione del Codice di Comportamento e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento e coerente con le Linee Guida di Confindustria.</i>
<i>Fase 4</i>	Approvazione ,comunicazione e formazione del Modello

3.3.1 Aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo

Nel corso del 2016 Alperia S.p.A. (Società che controlla il socio Alperia Greenpower S.r.l.) ha quotato uno strumento finanziario presso la Borsa irlandese determinando l'inclusione della Società Capogruppo e conseguentemente delle sue controllate tra gli enti quotati e quindi sottoposti alla normativa comunitaria in materia di *market abuse*.

Nel corso del 2017 il socio Dolomiti Energia Holding ha quotato uno strumento finanziario presso la Borsa irlandese, determinando l'inclusione della Società Capogruppo e conseguentemente delle sue controllate tra gli enti quotati e quindi sottoposti alla normativa comunitaria in materia di *market abuse*. Alla luce di questa novità e tenuto conto dell'evoluzione della normativa in materia di *market abuse*, Dolomiti Energia Holding S.p.A. e Alperia S.p.A. hanno rispettivamente svolto un'attività di *risk assessment* che ha evidenziato le potenziali modalità attuative del reato di *market abuse* rispetto alle attività di business gestite. L'esito di tale *risk assessment* è stato integrato all'interno del Modello 231 di SF ENERGY per le parti di competenza.

Il Modello è stato aggiornato con riferimento alla L. 179/2017 in materia di segnalazioni di illeciti e violazioni al Modello 231 disciplinate dalla l. 179/2017 e al reato di razzismo e xenofobia inserito nel novero dei reati presupposto per la responsabilità ex D.Lgs 231/01 dalla L. 167/2017

«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017».

Nel corso del 2018 il Modello è stato aggiornato con l'introduzione di misure di prevenzione integrative ai cosiddetti "eco-reati", tenendo conto dei protocolli di prevenzione definiti e attuati da Hydro Dolomiti Energia S.r.l. quale soggetto contrattualmente incaricato della Gestione tecnico operativa degli impianti di SF ENERGY.

Analoga impostazione in termini di *risk assessment* e definizione delle misure di prevenzione, è stata attuata con riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La Società infatti non dispone di personale dipendente ma si serve del personale dei soggetti terzi delle Società socie o loro affiliati che forniscono le attività in service. Il Modello 231 di SFE pertanto rinvia ai protocolli di prevenzione stabiliti nei Modelli 231 dei soggetti fornitori.

La metodologia adottata per l'aggiornamento del Modello è stata coerente con quella seguita per la sua prima adozione.

Il Modello, così aggiornato è stato sottoposto a verifica di Presidente e Amministratore Delegato della Società e dell'Organismo di Vigilanza. Infine è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2018.

Nel 2021 le attività di aggiornamento hanno permesso di considerare nella Parte Generale, nelle varie sezioni che compongono la Parte Speciale e nei vari documenti richiamati dal Modello, i cambiamenti nei processi gestiti in service occorsi rispetto alla data di ultima approvazione del Modello stesso.

Inoltre, sono stati oggetto di analisi e valutazione le novità introdotte nel d.lgs. n. 231/2001 di seguito brevemente riportate:

- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Legge Anticorruzione), che ha incluso nel novero dei reati presupposto il delitto di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis c.p.;
- Legge 18 novembre 2019, n. 133 che ha recepito il D.L. 105/2019 intitolato "Disposizioni urgenti in materia di perimetro della sicurezza nazionale cibernetica";
- Legge n. 39/2019 in merito alla frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha esteso la responsabilità da reato degli enti ad alcuni reati tributari indicati nel D. Lgs. 74/2000 (TUIR) quali la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), l'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11);
- D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (recepimento della c.d. "Direttiva PIF") che ha introdotto: i delitti di frode nelle pubbliche forniture, ex art. 356 c.p.; la frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo, ex art. 2, comma 1, Legge n. 898/1986; il peculato, ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p. (con l'esclusione dell'ipotesi di uso momentaneo del bene); il peculato mediante profitto dell'errore altrui, ex art. 316 c.p.; l'abuso d'ufficio, ex art. 323 c.p.; le gravi frodi IVA in ipotesi di dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) e contrabbando, ai sensi del D.P.R. n. 43/1973.

Infine, il gruppo di lavoro per l'aggiornamento del Modello ha programmato e condotto una serie di attività di interviste con le principali funzioni aziendali coinvolte nella gestione dei processi e delle attività sensibili a rischio di integrazione dei nuovi reati presupposto.

3.4. Struttura del Modello

Il documento relativo al Modello è strutturato:

- (i) nella *Parte Generale*, che descrive il quadro normativo di riferimento e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato volto a prevenire la commissione dei reati presupposto.
- (ii) nelle *Parti Speciali*, volte ad integrare il contenuto della *Parte Generale* con una descrizione relativa:
 - alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha ritenuto necessario prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta;
 - ai processi/attività sensibili, rispetto alle fattispecie di reati di cui al punto precedente, presenti nella realtà aziendale e ai correlati *standard* di controllo.

Nessuna disposizione contenuta nel sistema normativo interno può in ogni caso giustificare il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Modello.

3.5. Rapporto tra Modello e Codice di Comportamento di SF ENERGY SRL

Ad integrazione degli strumenti di controllo previsti nell'ambito del citato D. lgs. n. 231/2001 SF ENERGY ha adottato un proprio Codice di Comportamento, espressione di un contesto aziendale ove primario obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative dei propri *stakeholder*.

Il Codice di Comportamento ha lo scopo, tra l'altro, di favorire e promuovere un elevato *standard* di professionalità e di evitare pratiche comportamentali difformi rispetto agli interessi dell'azienda o devianti rispetto alla legge, nonché contrastanti rispetto ai valori che la Società e i Gruppi di cui fa parte intende mantenere e promuovere.

Il Codice di Comportamento è rivolto ai componenti degli organi sociali e a tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con la Società.

Il Codice di Comportamento deve essere, quindi, considerato quale fondamento essenziale del Modello, poiché insieme costituiscono un corpus sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale ed è elemento essenziale del sistema di controllo; le regole di comportamento in essi contenute si integrano, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità:

- il Codice di Comportamento rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" riconosciuti come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio

dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Codice di Comportamento può essere modificato e integrato, anche sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

In estrema sintesi, il Codice di Comportamento stabilisce che:

-SF Energy ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui esso opera;

-SF Energy ha come principio imprescindibile il rispetto per la sicurezza e la salute dei lavoratori che operano per il fine aziendale e il rispetto per l'ambiente;

-ogni operazione e transazione di SF Energy, deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

-relativamente ai rapporti con soggetti terzi devono essere adottati principi etici di base, quali onestà, diligenza nell'espletamento delle funzioni di competenza e assenza di conflitti di interesse.

Per la trattazione completa del Codice di Comportamento si rinvia al documento integrale "Codice di Comportamento".

3.6. Illeciti rilevanti per la Società

L'adozione del Modello quale strumento in grado di orientare il comportamento dei soggetti che operano all'interno della Società e di promuovere a tutti i livelli aziendali comportamenti improntati a legalità e correttezza si riverbera positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto dall'ordinamento giuridico.

Tuttavia, in considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta dalla Società e delle aree sensibili (aree nelle quali può essere commesso potenzialmente un reato), sono stati considerati rilevanti, e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti che sono oggetto delle singole Parti Speciali, cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

3.7. Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello

3.7.1 Competenza

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modificazione e l'integrazione del Modello.

Lo stesso Consiglio, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia ha il compito di approvare le proposte di adeguamento e aggiornamento del Modello dovute, a titolo esemplificativo, ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;

- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- modifiche che attengano ad aspetti di carattere organizzativo.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti alla commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello.

3.7.2 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b) e all'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.

A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza ha il dovere di segnalare in forma scritta al Consiglio di Amministrazione tempestivamente, o quanto meno nella sua relazione fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

Anche con tale finalità, l'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un Programma di Vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo:

- un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno;
- la determinazione delle cadenze temporali dei controlli;
- l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

3.7.3 Aggiornamento ed adeguamento

Il Modello deve essere oggetto di apposito adattamento qualora emerga l'opportunità o la necessità di un suo aggiornamento, a titolo esemplificativo:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione degli illeciti sanzionati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa (ad es., a seguito dell'acquisizione di un ramo d'azienda);
- modifiche del quadro normativo di riferimento rilevanti per la Società (ad es., vengano introdotte nuove tipologie di reato rilevanti ai sensi del Decreto);
- valutazioni di inadeguatezza all'esito dei controlli eseguiti.

L'attività di aggiornamento e adeguamento periodico del Modello organizzativo della Società sarà realizzato secondo una metodologia coerente con quella seguita per la sua prima adozione e prevedendo il coinvolgimento delle Funzioni societarie competenti appartenenti all'organico dei Soci o Società appartenenti allo stesso gruppo di imprese.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione e di SF ENERGY SRL circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle Funzioni competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le Funzioni competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO 4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001

4.1 L'Organismo di Vigilanza di SF ENERGY SRL

In base alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento¹⁷ ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato a tale organismo istituito dalla società al proprio interno.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001.

¹⁷ La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/2001 afferma, a tale proposito: “L'ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (...)”.

Le Linee Guida di Confindustria¹⁸ suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai seguenti requisiti:

- (i) autonomia e indipendenza;
- (ii) professionalità;
- (iii) continuità d'azione.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiederebbero l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività per l'appunto operative, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio, la previsione di riporti dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale nonché la previsione, nell'ambito dell'annuale processo di *budgeting*, di risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di Organismo di Vigilanza, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale.

Il requisito della continuità d'azione rende necessaria la presenza nell'Organismo di Vigilanza di una struttura interna dedicata in modo continuativo all'attività di vigilanza sul Modello.

Il D. Lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza¹⁹.

¹⁸ Linee Guida Confindustria: “..i requisiti necessari per assolvere il mandato ed essere, quindi, identificata nell'Organismo voluto dal D. Lgs. n. 231/2001 possono essere riassunti in:

- **Autonomia ed indipendenza:** queste qualità si ottengono con l'inserimento dell'Organismo in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il “riporto” al massimo Vertice operativo aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.
- **Professionalità:** Questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. Quanto all'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, è evidente il riferimento - a titolo esemplificativo - al campionamento statistico; alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi; alle misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); al flow-charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari; ad elementi di psicologia; alle metodologie per l'individuazione di frodi; ecc. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo); oppure in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi (approccio di tipo consulenziale); o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati.
- **Continuità di azione:** per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso quale è quello delineato, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari”.

¹⁹ Le Linee guida di Confindustria precisano che la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 231/2001 “non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di vigilanza (Odv). Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'Odv componenti interni ed esterni all'ente (...). Sebbene in via di principio la composizione sembri indifferente per il legislatore, tuttavia, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente”. Confindustria, *Linee guida*, cit., nella versione definitiva aggiornata a giugno 2021.

In assenza di tali indicazioni, il Consiglio di Amministrazione di SFE ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto, identificando tale Organismo come bi-soggettivo chiamando a far parte dell'OdV un membro della funzione Internal Audit di Dolomiti Energia Holding S.p.A. e un membro della funzione Internal Audit di Alperia S.p.A. I soggetti sono individuati in virtù delle competenze professionali maturate e delle caratteristiche personali, quali capacità di controllo, indipendenza di giudizio ed integrità morale.

4.1.1. Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per tre anni a partire dalla sua nomina o per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina. L'incarico è rinnovabile.

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di nomina, deve dare atto della valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri²⁰.

All'atto dell'accettazione della carica i membri dell'OdV, presa visione del Modello e data formale adesione al Codice di Comportamento, si impegnano a svolgere le funzioni loro attribuite garantendo la necessaria continuità di azione ed a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi avvenimento suscettibile di incidere sul mantenimento dei requisiti sopra citati.

Il venir meno dei requisiti soggettivi in capo ad un componente dell'OdV ne determina l'immediata decadenza dalla carica. In caso di decadenza, morte, dimissione o revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro cessato.

Tali membri decadono dopo tre anni continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino alla nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, in seguito all'approvazione del Modello o, in caso di nuove nomine, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza dei seguenti motivi di ineleggibilità:

- presenza di incarichi operativi o di consulenza ricoperti da parte di tali soggetti all'interno di SF ENERGY o delle società appartenenti ai Gruppi Alperia e Dolomiti Energia;
- relazioni di parentela, *coniugio* o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;

²⁰ Nel senso della necessità che l'organo amministrativo, al momento della nomina "*dia atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri*", Ordinanza 26 giugno 2007 Trib. Napoli, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Sez. XXXIII.

- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale e sull'onorabilità;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e alla legge 31 maggio 1965 n. 575 ovvero pronuncia del decreto di sequestro *ex art. 2 bis* della legge n. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia essa personale che reale;
- mancanza dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dal D. M. del 30 marzo 2000 n. 162 per i membri dell'Organo di Controllo di società quotate, adottato ai sensi dell'art. 148 comma 4 del TUF.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, accertata da una delibera del Consiglio di Amministrazione, questi decadrà automaticamente dalla carica.

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture operanti per la Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

I sopra richiamati motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa (anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società) mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali: l'omessa redazione della relazione informativa annuale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta cui l'Organismo è tenuto; l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 231/2001 – risultante da una sentenza di

condanna, emessa nei confronti della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);

- l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. cessazione rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d’atto del Consiglio di Amministrazione;
- nel caso di eventuale nomina di un membro esterno, gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

Qualsiasi decisione riguardante i singoli membri o l’intero Organismo di Vigilanza relative a revoca, sostituzione o sospensione sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

4.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società. L’attività di verifica e di controllo svolta dall’Organismo è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della Società.

All’Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.

L’Organismo dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Società, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo.

In particolare, all’Organismo di Vigilanza sono affidati, per l’espletamento e l’esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri²¹:

²¹ Nel dettaglio, le attività che l’Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- *vigilanza sull’**effettività** del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;*
- *disamina in merito all’**adeguatezza** del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;*
- *analisi circa il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;*
- *cura del necessario **aggiornamento** in senso dinamico del modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati;*
- *presentazione di **proposte di adeguamento** del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le funzioni di Personale ed Organizzazione, Amministrazione, ecc., o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione;*
- ***follow-up**, ossia verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte Confindustria, Linee guida, cit., pag. 56, versione aggiornata a marzo 2014.*

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle Funzioni aziendali (Regolamento dell'OdV), che viene portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo - con frequenza temporale e modalità predeterminata dal Programma delle attività di vigilanza - e controlli a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza ed efficacia del Modello;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere al Consiglio di Amministrazione;
- richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle aree sensibili, agli amministratori, agli organi di controllo, alle società di revisione, ai prestatori di servizi, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello;
- promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali e/o necessari aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi, a cura della Società, mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- verificare il rispetto delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto nel Modello;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione delle aree sensibili, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso le Funzioni Aziendali e verso gli Organi Sociali;
- indicare alla Società la necessità di porre in essere attività di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. n. 231/2001 e del Modello, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali, instaurando anche dei controlli sulla frequenza. A questo proposito sarà necessario differenziare il programma prestando particolare attenzione a quanti operano nelle diverse attività sensibili;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;

- formulare e sottoporre all’approvazione dell’organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. L’Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l’impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l’Organismo deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva;
- segnalare tempestivamente all’organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001;
- nell’ambito dell’attività di supervisione dell’applicazione del Modello da parte delle società controllate, è assegnato all’Organismo di Vigilanza della Società la facoltà di acquisire, senza alcuna forma di intermediazione, documentazione e informazioni rilevanti e di effettuare controlli periodici e verifiche mirate sulle singole attività sensibili.

Nello svolgimento della propria attività l’Organismo può avvalersi delle funzioni presenti sia presso la Società sia presso le società controllanti in virtù delle relative competenze e può accedere pariteticamente ai dati e ai servizi specifici che i soci erogano a favore di SF ENERGY SRL.

4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza – Flussi informativi

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001.

L’obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà dei prestatori di lavoro.

Le funzioni aziendali che operano nell’ambito delle attività sensibili devono trasmettere all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti: i) le risultanze periodiche dell’attività di controllo svolta dalle stesse in attuazione del Modello, anche su richiesta (*report* riepilogativi dell’attività svolta, ecc.); ii) eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili.

Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni che ricadono nelle attività sensibili (ad esempio: prospetti periodici riepilogativi sui contratti ottenuti a seguito di gare con soggetti pubblici a livello nazionale ed internazionale, sugli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata, notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità, informazioni relative all’utilizzo di risorse finanziarie per l’acquisto di beni o servizi o altre attività di investimento, etc.);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società e/o le società dei Gruppi Alperia e Dolomiti Energia;

- richieste di assistenza legale inoltrate dai prestatori di lavoro appartenenti all'organico dei Soci o Società afferenti allo stesso gruppo di imprese in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- su richiesta, copia dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

Sempre a titolo meramente esemplificativo devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza 231 di SFE i seguenti flussi informativi specifici:

- il referente del fornitore di service a SF Energy deve inviare semestralmente un flusso informativo per l'ambito di competenza. Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili ai reati in materia di sicurezza e ambiente nell'ambito della gestione tecnica ordinaria, il flusso perviene da HDE.
- in particolare il service relativo al controlling invia un report di controllo di gestione mensile e uno trimestrale;
- il Presidente e l'Amministratore Delegato di SF ENERGY inviano periodicamente un flusso informativo all'Organismo di Vigilanza in merito alle attività sensibili svolte internamente a SFE. Con riferimento ai contatti con la PA, il Presidente e l'Amministratore Delegato di SFE assicurano la redazione di un documento che tenga traccia dell'andamento delle operazioni con la PA, a disposizione dell'OdV.

Per quanto concerne *partner*, consulenti, collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, di reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001; ii) a comportamenti non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- il collaboratore che venga a conoscenza di una violazione, tentativo o sospetto di violazione del Modello, può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il collaboratore si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- i *partner*, i consulenti, i collaboratori esterni, per quanto riguarda i rapporti e le attività svolte nei confronti della Società, possono effettuare direttamente all'Organismo di Vigilanza l'eventuale segnalazione delle situazioni in cui ricevano, direttamente o indirettamente, da un rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello;

- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l’Organismo di Vigilanza provvederà tempestivamente e capillarmente a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse;
- l’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;
- le determinazioni in ordine all’esito dell’accertamento devono essere motivate per iscritto.

Il corretto adempimento dell’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

La Società adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l’identità di chi trasmette all’Organismo informazioni utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

4.3.1 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

4.3.2 Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione - e in caso di necessità e urgenza all’Assemblea dei Soci - anche su fatti rilevanti del proprio Ufficio o eventuali urgenti criticità del modello emerse nella propria attività di vigilanza.

L’OdV si doterà di un regolamento interno disciplinante le modalità operative del proprio funzionamento, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- continuità nell’azione di controllo e verifica circa l’effettività e adeguatezza del Modello;
- l’OdV dovrà riunirsi almeno semestralmente e redigere apposito verbale della riunione;
- le riunioni saranno valide in presenza della maggioranza dei componenti dell’Organismo.

È obbligatorio per l’OdV presentare con cadenza almeno annuale una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:

- la sintesi dell’attività e dei controlli svolti dall’OdV durante l’anno;
- eventuali discrepanze tra le procedure operative attuative delle disposizioni del modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- la verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del modello e i risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni applicate, intendendo unicamente quelle inerenti le attività sensibili;
- una valutazione generale del modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull’effettivo funzionamento dello stesso;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;

- un rendiconto delle spese sostenute;
- il piano delle attività che intende svolgere nell'anno successivo.

L'Organismo di Vigilanza, attraverso la definizione di una procedura operativa, può stabilire le altre tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'Organismo stesso.

4.3.3 Whistleblowing

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 (“Whistleblowing”), entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha modificato, tra l'altro, l'art. 6 del D.lgs. 231/2001, introducendo specifiche disposizioni di tutela a favore degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il Gruppo Dolomiti Energia e il Gruppo Alperia a cui appartengono i soci di SF Energy e i soggetti che erogano servizi a favore di SF ENERGY si sono dotati di una procedura per la raccolta e la gestione delle segnalazioni e mettono a disposizione i rispettivi canali informatizzati per la raccolta delle segnalazioni che garantiscono riservatezza nelle attività di raccolta e gestione della segnalazione. I dipendenti utilizzeranno la procedura e il canale informatizzato del Gruppo di appartenenza. Sarà onere degli Organismi di Vigilanza delle Società di appartenenza del dipendente informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di SF Energy.

Il sistema sanzionatorio aziendale delle Società di appartenenza del dipendente delle funzioni che erogano service a SF ENERGY è stato integrato con specifiche sanzioni ai soggetti che a) effettuano atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; b) violano le misure di tutela del segnalante, c) effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Inoltre, per la gestione delle predette segnalazioni da parte di stakeholder esterni al fine di promuovere una cultura della trasparenza, SF ENERGY SRL ha messo a disposizione dei segnalanti una apposita casella di posta elettronica, pubblicata anche sul sito internet aziendale al fine di dare evidenza a condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Le condotte che possono essere oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno della Società, anche solo d'immagine, previsti come “reati presupposto” ai sensi del D.lgs. 231/2001 oppure mere violazioni del Modello e del proprio Codice di Comportamento.

SFE ha designato come destinatario delle segnalazioni trasmesse all'indirizzo di posta elettronica il proprio Organismo di Vigilanza, il quale gestirà le segnalazioni garantendo il trattamento confidenziale dell'identità rispettivamente del segnalante e del segnalato, quest'ultimo sino all'accertamento della sua eventuale responsabilità.

In particolare, in linea con la L. 179/2017 in materia di segnalazioni sono previste sanzioni in capo ai soggetti che a) effettuano atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; b) violano le misure di tutela del segnalante, c) effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

CAPITOLO 5 - SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria²².

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello adottato dalla Società deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei "Destinatari" di seguito definiti.

La violazione delle norme degli stessi lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali. Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere da un dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel Modello della Società, oltre le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di violazioni del Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto. Il sistema sanzionatorio e le sue applicazioni vengono costantemente monitorati dall'Organismo di Vigilanza.

Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

²² Infatti, come previsto dalla nuova versione delle Linee Guida di Confindustria, "L'inosservanza delle misure previste dal modello organizzativo deve attivare il meccanismo sanzionatorio previsto da quest'ultimo, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso. Anzi, un modello potrà dirsi attuato in modo efficace solo quando azionerà l'apparato disciplinare per contrastare comportamenti prodromici al reato. Infatti, un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già di per sé costituenti reato finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall'ordinamento statale (pena per la persona fisica e sanzione ex decreto 231 per l'ente). Invece, ha senso prevedere un apparato disciplinare se questo opera come presidio interno all'impresa, che si aggiunge e previene l'applicazione di sanzioni "esterne" da parte dello Stato. Come anticipato, il sistema disciplinare completa e rende effettivo il modello organizzativo, il cui fine è evitare che vengano commessi reati, non reprimerli quando siano già stati commessi. Al contempo, la decisione di applicare una sanzione, soprattutto se espulsiva, senza attendere il giudizio penale, comporta un rigoroso accertamento dei fatti, ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso". Confindustria, *Linee guida, cit.*, nella versione aggiornata a giugno 2021.

Si ritiene qui necessario precisare che qualora la Società dovesse assumere personale dipendente, verranno introdotte nel Codice disciplinare aziendale le misure disciplinari connesse alla violazione del modello.

5.2. Sanzioni e misure disciplinari

5.2.1 Misure nei confronti dei componenti gli organi sociali

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di protocolli per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e prevenzione infortuni saranno ritenuti di particolare gravità ai fini della determinazione delle sanzioni e provvedimenti.

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri di organi sociali l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni provvedimenti.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

5.2.2 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'Organismo di Vigilanza nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul loro rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso procedendo alla loro eliminazione, il Consiglio di Amministrazione assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato. In caso di presunti comportamenti illeciti da parte di membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, una volta ricevuta la segnalazione, indaga circa l'effettivo illecito occorso e quindi determina la relativa sanzione da applicare.

5.2.3 Misure nei confronti di *partner* commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società

La violazione da parte di *partner* commerciali, consulenti, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di

questi soggetti terzi, di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte della Società.

In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la facoltà della Società di risolvere il contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di protocolli per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e prevenzione infortuni saranno ritenuti di particolare gravità ai fini della determinazione delle sanzioni e provvedimenti come stabilito nel contratto e dalle disposizioni di legge e contrattuali applicabili.

CAPITOLO 6 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1. Premessa

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello a tutti i soggetti che, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali. Sono, infatti destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 231/2001), ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Fra i destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i collaboratori, agenti, trader, i consulenti esterni e i *partner* commerciali e/o industriali e/o finanziari.

La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle “aree sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

Il Modello 231, nelle sue varie componenti, è comunicato formalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il sito internet di SF Energy, a tutti i destinatari del Modello 231, inclusi i referenti delle Società che service a SF Energy. I principi e i contenuti del Modello sono divulgati mediante sezioni informative e formative a cui è posto l'obbligo di partecipazione. La struttura dei momenti formativi è definita dal Presidente e Amministratore Delegato in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza.

L'attività di comunicazione e formazione è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società.

Si ritiene qui necessario precisare che qualora la società assuma personale dipendente, verranno definite iniziative di formazione / informazione mirata a partecipazione obbligatoria, in particolare per i dipendenti coinvolti nei processi sensibili, al fine di divulgare e di favorire la comprensione dei principi e dei contenuti del Modello 231 e delle procedure collegate.

6.2. Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza della Società

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza della Società è resa disponibile copia del Modello.

Idonei strumenti di comunicazione e formazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

6.3. Organismo di Vigilanza

Una formazione o informazione specifica (ad esempio in ordine a eventuali cambiamenti organizzativi e/o di business della Società) è destinata ai membri dell'Organismo di Vigilanza e/o ai soggetti di cui esso si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni.

6.4. Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio: *partner* commerciali / industriali, agenti, trader, consulenti e altri collaboratori autonomi) con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

A tal fine, la Società fornirà ai soggetti terzi un estratto dei Principi di riferimento del Modello e del Codice di Comportamento e valuta l'opportunità di organizzare sessioni formative *ad hoc* nel caso lo reputi necessario.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (es.: video conferenza, e-learning).



PARTE SPECIALE A
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

PARTE SPECIALE A

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

SF ENERGY GmbH | SF ENERGY Srl

I-39100 Bozen | Zwölfmalgreiener Straße 8
I-39100 Bolzano | Via Dodiciville 8
T +39 0471 986 111 | F +39 0471 987 100
sf-energy@pec.alperia.eu

MwSt.-, St.- und Eintragungsnummer im Handelsregister Bozen
P. IVA, C. F. e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Bolzano
02696620216

Gesellschaftskapital
Capitale sociale
Euro 7.500.000,00
v.e. i.v.

INDICE

1	FINALITÀ	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
2.1	Nozione di Pubblico Ufficiale, di Incaricato di Pubblico Servizio e di Pubblica Amministrazione	9
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	10
4	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	11
4.1	Standard di controllo generali	11
4.2	Standard di controllo specifici	13
4.2.1	Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza / Amministrazione Finanziaria in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti (anche fiscali)	14
4.2.2	Contatti con PAB-PAT e altri enti per la definizione dei canoni e altri elementi legati alla concessione	15
4.2.3	Accordi commerciali con soggetti pubblici (incluse gare per concessioni).....	15
4.2.4	Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici	16
4.2.5	Rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze per l’esercizio delle attività aziendali.....	17
4.2.6	Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi.....	18
4.2.7	Approvvigionamento di beni e servizi	19
4.2.8	Assunzione del personale.....	22
4.2.9	Conferimento incarichi per consulenze, prestazioni professionali	23
4.2.10	Gestione dei Pagamenti.....	26
4.2.11	Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali.....	26
4.2.12	Spese di rappresentanza	27
4.2.13	Gestione omaggi/contributi, liberalità, sponsorizzazioni.....	28
4.2.14	Procedura espropriativa di acquisizione di diritti reali e di occupazione temporanea coatta necessari allo svolgimento dell’attività	28
4.2.15	Rapporti con soggetti privati per l’acquisizione di diritti reali	30
4.2.16	Contratti di acquisto e vendita con soci	31
4.2.17	Incentivazione del Vertice	32

1 FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in SF ENERGY SRL la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice di Comportamento di SF ENERGY SRL,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- Contratti di servizio (tra la Società e le controllanti e/o altre società affiliate),
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2 LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico) e 25 (Concussione induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione) del D. Lgs. n. 231/2001.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100 000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822 Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”

Truffa aggravata a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51, 00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità, 2) bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61 numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61 primo comma, numero 7.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee.”

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.”

Peculato (art. 314 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

Peculato mediante il profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue Funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue Funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue Funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino Funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono Funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino Funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a Enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano Funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino Funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità”.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.”

2.1 Nozione di Pubblico Ufficiale, di Incaricato di Pubblico Servizio e di Pubblica Amministrazione

Di seguito si riportano le definizioni di Pubblico Ufficiale e Persona Incaricata di Pubblico Servizio così come definite dal Codice Penale e la definizione di Pubblica Amministrazione così come esplicitata nel parere del Consiglio di Stato 11482/2004.

Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Persona Incaricata di un Pubblico Servizio (art. 358 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa

ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Pubblica Amministrazione (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004)

“La nozione di pubblica amministrazione sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l’insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all’ambito di attività considerato, nell’ambito di una pubblica funzione”.

3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. lgs. n. 231/2001:

- 1) Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza /Amministrazione Finanziaria in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti (anche fiscali)**
- 2) Contatti con PAB-PAT e altri enti per la definizione dei canoni e altri elementi legati alla concessione**
- 3) Accordi commerciali con soggetti pubblici (incluse gare per concessioni)**
- 4) Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici**
- 5) Rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze per l’esercizio delle attività aziendali**
- 6) Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi**
- 7) Approvvigionamento di beni e servizi**
- 8) Assunzione del personale**
- 9) Conferimento incarichi per consulenze, prestazioni professionali**
- 10) Gestione dei Pagamenti**

- 11) Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali
- 12) Spese di rappresentanza
- 13) Gestione omaggi/contributi, liberalità, sponsorizzazioni
- 14) Procedura espropriativa di acquisizione di diritti reali e di occupazione temporanea coatta necessari allo svolgimento dell'attività
- 15) Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali
- 16) Contratti di acquisto e vendita con soci
- 17) Incentivazione del Vertice

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice di Comportamento c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Funzioni aziendali interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

4.1 Standard di controllo generali

Gli standard generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Regolamentazione**: esistenza di disposizioni aziendali proprie della Società e/o emanate dalle società controllanti idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante (quali procedure, policy, linee guida e regolamenti interni, nonché disposizioni organizzative e ordini di servizio).
- **Segregazione dei compiti**: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la

responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre, occorre che: i) a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati; ii) i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; iii) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La separazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate. La segregazione viene valutata considerando l'attività sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza e tenuto conto della complessità della medesima attività.

- **Procure e deleghe:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Sono definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. L'atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in materia di gestione delle risorse finanziarie, approvvigionamenti, salute e sicurezza dei lavoratori, etc.). Oltre all'adozione di procure generali e specifiche, vengono adottate procure tra le società appartenenti al Gruppo Alperia e al Gruppo Dolimiti Energia per lo svolgimento di specifiche attività centralizzate, regolamentate da contratti di servizio.
- **Tracciabilità:** per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa e, in ogni caso, sono disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D. lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" e le successive modifiche ed integrazioni in particolare introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.
- **Attività di monitoraggio:** è finalizzata all'aggiornamento periodico / tempestivo di procure, deleghe di funzioni nonché del sistema di controllo, in coerenza con il sistema decisionale e con l'intero impianto della struttura organizzativa. Infine il protocollo prevede l'esistenza di controlli di processo.

Gli standard di controllo generali riportati al punto precedente prevedono la formazione di protocolli di controllo specifici che stabiliscono:

- a) che tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice di Comportamento di SF ENERGY SRL e delle procedure aziendali;

- b) che sono definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) che per tutte le operazioni:
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - sono sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti;
 - sono sempre formalizzati e documentabili i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
 - non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
 - l'accesso ai dati della Società è conforme al Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, armonizzato dal D.lgs. 101/2018 e s.m.i e successive modifiche e integrazioni;
 - l'accesso e l'intervento sui dati della Società è consentito esclusivamente alle persone autorizzate;
 - è garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
 - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della Funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, nonché all'Organo di Revisione e all'Organismo di Vigilanza.
- d) definizione di un sistema di sanzioni da erogare nei confronti dei destinatari del Modello 231 in caso di violazione da parte di tali soggetti delle previsioni del Modello di Organizzazione e Controllo 231.

4.2 Standard di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, prevede *standard* di controllo “specifici” per ognuna delle attività sopra individuate.

Risulta opportuno evidenziare che SF ENERGY SRL si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

4.2.1 Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza / Amministrazione Finanziaria in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti (anche fiscali)

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale in ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
 - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
 - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
 - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per il presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

4.2.2 Contatti con PAB-PAT e altri enti per la definizione dei canoni e altri elementi legati alla concessione

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni in fase di negoziazione e stipula.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo di negoziazione e stipula deve essere adeguatamente tracciato all'interno di una scheda specifica per l'operazione che riporti le fasi dell'accordo, le posizioni che vi hanno partecipato e eventuali decisioni significative; l'accordo deve essere redatto per iscritto; deve essere garantita trasparenza e tracciabilità circa l'effettiva erogazione della prestazione oggetto dell' accordo.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione
- Reporting: l'operazione stipulata deve essere oggetto di adeguata informativa nei confronti del Cda e dell'Odv con indicazione di controparte, oggetto, importo, validità dell'accordo.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruità del prezzo: il prezzo dell'accordo deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.

4.2.3 Accordi commerciali con soggetti pubblici (incluse gare per concessioni)

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni in fase di negoziazione e stipula.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo di negoziazione e stipula deve essere adeguatamente tracciato all'interno di una scheda specifica per l'operazione che riporti le fasi dell'accordo, le posizioni che vi hanno partecipato e eventuali decisioni significative; l'accordo deve essere redatto per iscritto; deve essere garantita trasparenza e tracciabilità circa l'effettiva erogazione della prestazione oggetto dell' accordo.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione

- Reporting: l'operazione stipulata deve essere oggetto di adeguata informativa nei confronti del Cda e dell'Odv con indicazione di controparte, oggetto, importo, validità dell'accordo.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruità del prezzo: il prezzo dell'accordo deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.

4.2.4 Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

Se svolto internamente nell'ambito degli investimenti:

- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) progetto da sottoporre a finanziamento, b) finanziamento deliberato, c) documentazione di esecuzione effettiva lavori, d) importi incassati, e) evidenza che il progetto sia stato realizzato.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione
- Reporting: l'elenco dei finanziamenti ottenuti dalla Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.

Se svolto esternamente nell'ambito della gestione tecnica ordinaria:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
 - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
 - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;

- semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

4.2.5 Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

Se svolto internamente:

- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) richiesta inviata a PA con allegata la documentazione; b) traccia di eventuali prescrizioni date dal soggetto pubblico con evidenza che la società ha adempiuto a tali richieste; c) risposta della PA (autorizzazione ottenuta oppure motivazioni per mancato rilascio); d) eventuali pagamenti verso la PA.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione
- Reporting: l'elenco delle autorizzazioni richieste dalla Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.

Se svolto esternamente nell'ambito della gestione tecnica ordinaria:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
 - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
 - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
 - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

4.2.6 Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.

- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
 - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
 - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
 - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

4.2.7 Approvvigionamento di beni e servizi

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

Se svolto internamente nell'ambito degli investimenti:

- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni. In particolare sono previste le seguenti fasi in carico alle rispettive posizioni / organi / referenti: delibera del CdA di approvazione dell'investimento, specifiche tecniche per l'appalto a cura dell'AD di SFE o comunque in linea con delibera del CdA, gestione del sourcing a cura del Socio/ fornitore esterno incaricato, stipula dell'appalto in linea con la delibera del CdA, consuntivazione della prestazione a cura dell'AD di SFE o comunque in linea con delibera del CdA, gestione dei pagamenti a cura del Socio/ fornitore esterno incaricato.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) delibera del CdA di approvazione dell'investimento, b) specifiche tecniche, c)

preventivo per l'attività di sourcing, d) documenti che tracciano il sourcing, e) contratto stipulato, f) consuntivazione, g) pagamento, h) evidenza della prestazione erogata dal fornitore dell'appalto.

- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco dei contratti stipulati dalla Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruità del prezzo: il prezzo del contratto deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.
- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate
- Modalità di pagamento: devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici). In particolare si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi. Laddove applicabile devono essere applicate le regole di tracciabilità finanziaria previste da codice appalti (CIG, conto corrente dedicato).
- Modalità di sourcing definite: la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (qualifica fornitori, modalità di invito, ricorso a fornitore unico, modalità di valutazione offerte) deve essere definita ed autorizzata ad un adeguato livello gerarchico e rispettare la normativa in materia; in particolare si stabilisce quanto segue:
 - il ricorso al fornitore unico deve essere ristretto ad una casistica limitata e chiaramente individuata, adeguatamente motivato e documentato, sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi ad un adeguato livello gerarchico;
 - il ricorso ad approvvigionamenti in condizioni di urgenza richiede la definizione chiara delle condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
 - le principali fasi della gara (dall'apertura delle offerte fino all'aggiudicazione del contratto), devono essere tracciate e vi devono partecipare almeno due soggetti; deve inoltre esistere un modello di valutazione delle offerte (tecniche / economiche) improntato alla trasparenza e alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività.
- Valutazione / controllo della controparte preliminare e in fase di contratto: prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, devono essere effettuate le opportune valutazioni sulla controparte con riferimento ai seguenti aspetti:
 - professionalità, coerentemente alla natura e all'oggetto dell'accordo,

- affidabilità etica, con riferimento all'eventuale esposizione della controparte a reati di natura 231.

Nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto dei principi 231 e secondo le regole dell'accordo definito.

Inoltre prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, deve essere valutata l'idoneità tecnico-professionale della controparte secondo le indicazioni dell'art.26 e del titolo IV D.Lgs. 81/08. Il Committente assume le responsabilità espressamente previste dall'art. 90 D.Lgs. 81/08 in solido con l'eventuale Responsabile dei Lavori (qualora nominato). Nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e secondo le regole dell'accordo definito.

- Identificazione del committente. Il committente deve essere formalizzato in via generale o nei singoli contratti.
- Clausola contrattuale su legittimità dei beni acquistati. La Società si assicura che i beni o componenti acquistati da terzi siano originali (nel senso che siano stati fabbricati e messi sul mercato dal produttore indicato come tale o da terzi legittimamente da questi autorizzati) e che siano stati acquistati, adempiendo ad ogni obbligo di legge, inclusi gli obblighi fiscali, presso il produttore stesso o presso distributori legittimamente esercenti tali attività che li abbiano regolarmente acquistati.
- Rispetto della normativa di utilizzo di forza lavoro straniera. La società si impegna a controllare il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo di forza lavoro straniera presso i propri fornitori e partner.
- Clausola contrattuale a prevenzione del reato di intermediazione illecita a sfruttamento del lavoro in base alla quale il fornitore deve garantire:
 - Formalizzazione del rapporto contrattuale: il Fornitore assicura la formalizzazione in appositi contratti di qualunque tipologia di rapporto di lavoro (prestazione d'opera / intellettuale, dipendenti della società, somministrazione di forza lavoro da agenzie interinali o partner commerciali).
 - Applicazione ai propri lavoratori di condizioni contrattuali coerenti con la normativa di riferimento: negli accordi con i fornitori deve essere inserita una clausola secondo la quale la controparte si impegna ad applicare ai propri lavoratori condizioni contrattuali coerenti con la normativa di riferimento (es. contratti collettivi nazionali) e a rispettare le regole definite in materia di retribuzione minima, orario di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria, ferie.
- Clausole contrattuali specifiche. L'appaltatore deve consegnare al committente l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione dei lavori, con indicazione anche della data di assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa.

Se svolto esternamente nell'ambito della gestione tecnica ordinaria:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01,

prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.

- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
 - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
 - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
 - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.
- Il fornitore, prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, deve valutare l'idoneità tecnico-professionale della controparte secondo le indicazioni dell'art.26 e del titolo IV D.Lgs. 81/08 e in applicazione dei requisiti per la gestione dei fornitori previsti dal sistema di gestione SGSL in conformità alla norma OHSAS 18001. Il Committente assume le responsabilità espressamente previste dall'art. 90 D.Lgs.81/08 in solido con l'eventuale Responsabile dei Lavori (qualora nominato). Nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e secondo le regole dell'accordo definito.

4.2.8 Assunzione del personale

Attualmente la Società non ha personale dipendente e l'impostazione organizzativa non prevede piani di assunzione. Si riportano al contempo i protocolli di prevenzione da adottare qualora la Società avviasse un processo di selezione del personale.

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) evidenza delle motivazioni dell'assunzione e dell' iter autorizzativo, b) evidenza degli elementi di valutazione, c) scelta del candidato coerenti con i requisiti richiesti.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco dei contratti di assunzione stipulati dalla Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruità del prezzo: lo stipendio previsto deve essere congruo rispetto all'incarico.
- Rispetto della normativa di utilizzo di forza lavoro straniera. La società si impegna a controllare il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo di forza lavoro.
- Formalizzazione del rapporto contrattuale: la Società assicura la formalizzazione in appositi contratti di qualunque tipologia di rapporto di lavoro (prestazione d'opera / intellettuale, dipendenti della società, somministrazione di forza lavoro da agenzie interinali o partner commerciali).
- Monitoraggio periodico di coerenza delle condizioni contrattuali con la normativa di riferimento e applicazione delle stesse: i contratti che regolano prestazioni lavorative devono essere coerenti con la normativa di riferimento (es. contratti collettivi nazionali); la Società assicura che vengano applicate ai propri lavoratori (anche con contratti di somministrazione) le regole definite in materia di retribuzione minima, orario di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria, ferie.
- Monitoraggio su congruità tra mansione e relativo inquadramento: la funzione Risorse Umane effettua attività periodiche di verifica sulla coerenza tra le mansioni svolte dai lavoratori e il livello di inquadramento.
- Sistema di gestione in materia di sicurezza ispirato alla norma OHSAS:18001: la società ha adottato un sistema gestione in materia di sicurezza ispirato alla norma OHSAS:18001 volto ad assicurare la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro.

4.2.9 Conferimento incarichi per consulenze, prestazioni professionali

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

Se svolto internamente nell'ambito degli investimenti:

- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) eventuale delibera del CdA, b) documenti che tracciano il sourcing, c) incarico stipulato, d) consuntivazione, e) pagamento, f) evidenza della prestazione.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco degli incarichi stipulati dalla Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruità del prezzo: il prezzo dell'incarico deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.
- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate
- Modalità di pagamento: devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici). In particolare si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi.
- Modalità di sourcing definite: la scelta della modalità di assegnazione dell'incarico da adottare (qualifica fornitori, modalità di invito, ricorso a fornitore unico, modalità di valutazione offerte) deve essere definita ed autorizzata ad un adeguato livello gerarchico e rispettare la normativa in materia; in particolare si stabilisce quanto segue:
 - il ricorso al fornitore unico deve essere ristretto ad una casistica limitata e chiaramente individuata, adeguatamente motivato e documentato, sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi ad un adeguato livello gerarchico;
 - il ricorso ad incarichi in condizioni di urgenza richiede la definizione chiara delle condizioni di urgenza in relazione alle quali si può assegnare direttamente l'incarico e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
 - le principali fasi della gara (dall'apertura delle offerte fino all'aggiudicazione del contratto), devono essere tracciate e vi devono partecipare almeno due soggetti; deve inoltre esistere un modello di valutazione delle offerte (tecniche / economiche) improntato alla trasparenza e alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività.

- Valutazione / controllo della controparte preliminare e in fase di contratto: prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, devono essere effettuate le opportune valutazioni sulla controparte con riferimento ai seguenti aspetti:
 - professionalità, coerentemente alla natura e all'oggetto dell'accordo,
 - affidabilità etica, con riferimento all'eventuale esposizione della controparte a reati di natura 231.

Nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto dei principi 231 e secondo le regole dell'accordo definito.

Se svolto esternamente:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
 - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
 - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
 - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

4.2.10 Gestione dei Pagamenti

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
 - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
 - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
 - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo annuo specifico per ciascun processo/area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando in particolare novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica annua da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

4.2.11 Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- Principio generale: è fatto divieto di porre in essere condizionamenti nei confronti di chiunque sia chiamato a rendere dichiarazioni avanti all'Autorità Giudiziaria.
- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni.

- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) conservazione della documentazione relativa al procedimento; b) sviluppo del contenzioso attraverso la predisposizione di una relazione descrittiva del contenzioso in termini di motivazioni, avanzamento e esiti; c) incarico redatto per iscritto relativo alla consulenza legale e / o per rappresentanza in giudizio.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco dei contenziosi della Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Applicazione all'intermediario di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con intermediari deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale l'intermediario si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.

4.2.12 Spese di rappresentanza

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) giustificativi per le spese sostenute con indicazione del beneficiario.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dalla Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruità del prezzo: l'importo della spesa di rappresentanza deve essere di modico valore e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

4.2.13 Gestione omaggi/contributi, liberalità, sponsorizzazioni

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) contratto redatto per iscritto; b) evidenza dell'effettività della sponsorizzazione; c) autorizzazioni al pagamento coerente con contratto in termini di importo e conto corrente.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco di sponsorizzazioni, omaggi e liberalità della Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruità del prezzo: il prezzo della sponsorizzazione deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione. Il valore degli omaggi/contributi deve essere di modico valore e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio.
- Modalità di pagamento: devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici.). In particolare si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi.

4.2.14 Procedura espropriativa di acquisizione di diritti reali e di occupazione temporanea coatta necessari allo svolgimento dell'attività

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

Se svolto internamente nell'ambito degli investimenti:

- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) tracciabilità dell'operazione, incluse varianti di progetto, b) evidenza dell'utilità dei diritti acquisiti, c) coerenza tra pagamenti effettuati dalla società e gli indennizzi definiti dalla PA in termini di importo e beneficiario.

- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco delle procedure espropriative della Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruità del prezzo: il prezzo dell'operazione deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.
- Modalità di pagamento: devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici). In particolare si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi.

Se svolto esternamente:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
 - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
 - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
 - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.

- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

4.2.15 Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

Se svolto internamente nell'ambito degli investimenti:

- Segregazione delle attività: al processo devono partecipare almeno due posizioni.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) tracciabilità dell'operazione, incluse varianti di progetto, b) evidenza dell'utilità dei diritti acquisiti, c) coerenza tra pagamenti effettuati dalla società e gli indennizzi definiti.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco degli accordi di acquisizione di diritti immobiliari con procedura provata della Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruietà del prezzo: il prezzo dell'operazione deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.
- Modalità di pagamento: devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici). In particolare si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi.

Se svolto esternamente:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
 - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
 - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;

- semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo/area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

4.2.16 Contratti di acquisto e vendita con soci

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- Segregazione delle attività: il CdA delibera in merito a tali contratti.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) contratto di servizio, b) consuntivazione della prestazione, c) registrazione del pagamento o incasso, d) evidenza che il service sia stato erogato.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco dei contratti di servizio della Società da Soci e / o loro affiliati deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruità del prezzo: il prezzo dell'operazione deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.

- Modalità di pagamento: devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici). In particolare si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi.
- Condizioni contrattuali: il contratto di service con i Soci e / o loro affiliati deve prevedere le seguenti condizioni contrattuali:

Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.

- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
 - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
 - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
 - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo annuo specifico per ciascun processo/area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando in particolare novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

4.2.17 Incentivazione del Vertice

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- Segregazione delle attività: il CdA delibera in merito.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) delibera in merito del CdA; b) motivazione dell'erogazione dell'incentivo.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: la documentazione relativa all'incentivazione dei Vertici della Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per la gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruità del prezzo: gli incentivi definiti devono essere coerenti con gli obiettivi da perseguire e non tali da indurre comportamenti anomali da parte del Vertice.
- Modalità di pagamento: devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici). In particolare si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi.

PARTE SPECIALE B

Reati Societari

INDICE

1	FINALITÀ	3
2	LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	8
4	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	9
4.1	Standard di controllo generali	9
4.2	Standard di controllo specifici	9
4.2.1	Gestione rapporti con Soci, Società di revisione, Collegio Sindacale.....	9
4.2.2	Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile.....	11
4.2.3	Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali.....	12
4.2.4	Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza / Amministrazione Finanziaria per ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti (anche fiscali)	14
4.2.5	Rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze per l’esercizio delle attività aziendali	14

1 FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in SF ENERGY SRL la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice di Comportamento di SF ENERGY SRL,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- Contratti di servizio (tra la Società e le controllanti e/o altre società affiliate),
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2 LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati societari richiamati dall'art. 25-ter (Reati societari) del Decreto.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., così come modificato dall'art. 9 della legge n. 69/2015), e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., così come modificato dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 69/2015)

Art. 2621 comma 1 c.c.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2622 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, , sono puniti con la pena della reclusione tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

SF ENERGY GmbH | SF ENERGY Srl

I-39100 Bozen | Zwölfmalgreiner Straße 8
I-39100 Bolzano | Via Dodiciville 8
T +39 0471 986 111 | F +39 0471 987 100
sf-energy@pec.alperia.eu

MwSt., St.- und Eintragsnummer im Handelsregister Bozen
P. IVA, C. F. e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Bolzano
02696620216

Gesellschaftskapital
Capitale sociale
Euro 7.500.000,00
v.e. i.v.

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c., comma 2)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c., commi 1 e 2)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati societari richiamati dall’art. 25-ter del D. lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- 1) Gestione rapporti con Soci, Società di revisione, Collegio Sindacale**
- 2) Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile**
- 3) Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali**
- 4) Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza / Amministrazione Finanziaria per ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti (anche fiscali)**
- 5) Rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze per l’esercizio delle attività aziendali**

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice di Comportamento; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Funzioni aziendali interessate segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per la quale sono individuati.

4.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 Standard di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, prevede *standard* di controllo “specifici” per ognuna delle attività sopra elencate.

Risulta opportuno evidenziare che SF ENERGY SRL si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

4.2.1 Gestione rapporti con Soci, Società di revisione, Collegio Sindacale

L'attività sensibile in esame viene svolta secondo i seguenti *standard* di controllo specifici:

Se svolto internamente:

- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) richieste verso la Società da parte di Soci, b) documentazione a disposizione dei Soci per assemblea, c) libri dei Soci e del Collegio sindacale, d) attività della Società di revisione;

- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Congruità del prezzo: il compenso al revisore deve essere congruo.
- Applicazione al revisore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: nell'incarico al revisore deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Obbligo di collaborazione: è sancito l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza in occasione di richieste da parte dei Soci, nel rispetto della norma di legge e degli obblighi di riservatezza.
- Modalità formalizzata di selezione della Società Revisione e comunicazione a ODV: la valutazione per la scelta della società di revisione e la scelta stessa devono essere comunicate all'OdV. Analogamente devono essere comunicati all'OdV eventuali incarichi alla società di revisione diversi dalla revisione contabile.
- Verifiche periodiche da parte di revisori e collegio sindacale: i rapporti con revisori e collegio sindacale devono essere improntati alla massima collaborazione e trasparenza, in modo tale che essi possano esercitare correttamente l'attività di controllo. I controlli effettuati da tali organi devono essere adeguatamente tracciati e conservati

Se svolto esternamente:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
 - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
 - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
 - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

4.2.2 Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

L'attività sensibile in esame viene svolta secondo i seguenti standard di controllo specifici:

Se svolto internamente:

- Segregazione delle attività: la decisione è in capo al CdA.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato.
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco delle operazioni sul capitale definite dalla Società deve essere a disposizione dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.

Se svolto esternamente:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.

- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
 - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
 - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
 - semestralmente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

4.2.3 Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali

L'attività sensibile in esame viene svolta secondo i seguenti standard di controllo specifici:

Se svolto internamente:

- Segregazione delle attività: sono separati i soggetti che originano il dato di bilancio (chi ha generato il costo / ricavo), dai soggetti che lo contabilizzano, dai soggetti che verificano il bilancio, dai soggetti che approvano il bilancio.
- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.
- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di registrazione e ricostruibilità delle voci di bilancio;

- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: il bilancio della Società deve essere a disposizione dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Principi contabili e istruzioni di chiusura contabile: devono esistere ed essere diffuse al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio e situazioni contabili infrannuali, i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico, consolidato e situazioni contabili infrannuali e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate / aggiornate dalle indicazioni fornite dall'unità competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica / tributaria e diffuse ai destinatari sopra indicati. Deve inoltre esistere un documento chiaro e formalizzato dei dati, e relativi tempi, da inviare per la redazione del bilancio e controlli di attendibilità (calendario, documento formale di attestazione veridicità da parte dei referenti).
- Controllo del bilancio da parte del CdA: deve essere messa a disposizione del CdA la bozza bilancio, prima della riunione del CdA per la presentazione del bilancio (documentata).
- Conservazione del fascicolo di bilancio: deve esistere una disposizione interna per la conservazione e archiviazione del bilancio nelle varie fasi.
- Approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea: il bilancio deve essere sottoposto ad approvazione dell'Assemblea dei soci (documentato).
- Verifiche periodiche da parte di Revisori e Collegio sindacale. Devono essere previsti in materia incontri tra la Società di Revisione e il Collegio Sindacale adeguatamente verbalizzati.
- Incontro tra Odv e Collegio sindacale. Devono essere previsti in materia incontri tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza adeguatamente verbalizzati.

Se svolto esternamente:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
 - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;

- annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
- semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo/area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

4.2.4 Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza / Amministrazione Finanziaria per ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti (anche fiscali)

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza per ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti" individuati al paragrafo 4.2.1 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.5 Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali" individuati al paragrafo 4.2.5 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

PARTE SPECIALE C

Reati contro la personalità individuale

INDICE

1.	FINALITÀ.....	3
2.	LE FATTISPECIE DEI REATI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	8
4.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	9
4.1	Standard di controllo generali	9
4.2	Standard di controllo specifici	9
4.2.1	Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es. affidamento di appalti)	9

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in SF ENERGY SRL la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice di Comportamento di SF ENERGY SRL,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- Contratti di servizio (tra la Società e le controllanti e/o altre società affiliate),
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) del D. Lgs n. 231/2001.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi].”

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.”

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.”

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.”

Tratta di persone (art. 601 c.p. commi 1 e 2)

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più

persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.”

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi].”

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi

atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, le seguenti attività sensibili:

- 1) Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es. affidamento di appalti):** si tratta delle attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera (nell’ambito di appalti e subappalti) con riferimento all’osservanza degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice di Comportamento; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Strutture Organizzative interessate segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per la quale sono individuati.

4.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti.

Risulta opportuno evidenziare che SF ENERGY SRL si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

Si ricorda che SFE è sprovvista di personale dipendente proprio.

4.2.1 Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es. affidamento di appalti)

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti *standard* di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività. Nell'ambito del processo in oggetto devono essere definiti ruoli, responsabilità ed attività di controllo finalizzate ad assicurare che la gestione delle attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a

manodopera sia effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di avviamento al lavoro di minori e nel rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- Proposta e scelta della controparte per la stipula del contratto di appalto/affidamento.
- Monitoraggio del rispetto da parte dell'affidatario degli obblighi previdenziali, assicurativi e del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* prevede che il processo sia condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.

- *Procure e deleghe*: lo *standard* richiede che le attività siano svolte nel rispetto del sistema interno di procure e di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

- *Tracciabilità*: lo *standard* prevede che le principali fasi del processo siano opportunamente documentate, incluso l'iter decisionale, i principali passaggi valutativi, decisionali, autorizzativi e di comunicazione con le parti dell'intero processo (con particolare riferimento a tutta la documentazione relativa ai controlli documentali circa la verifica del rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali, della normativa in materia di lavoro) con archiviazione presso le Funzioni competenti e con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati. In particolare tutta la documentazione rilevante sottostante il processo in oggetto è archiviata presso le Funzioni competenti per la gestione del contratto.

- *Codice di Comportamento*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti nel Codice di Comportamento della Società, con particolare riferimento alle “*norme di comportamento con le istituzioni pubbliche*” “*ed alle* ”*norme di comportamento con i fornitori*”.

Per quanto riguarda le attività di scelta della controparte e stipula del contratto di appalto / affidamento, si rimanda a quanto descritto nel processo sensibile “Approvvigionamento di beni e servizi” ed ai relativi protocolli specifici di controllo (paragrafo 4.2.7 della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”).

PARTE SPECIALE D

**Reati in materia di tutela della salute e
sicurezza sul luogo di lavoro**

INDICE

1.	FINALITÀ.....	3
2.	LE FATTISPECIE DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D.LGS. N.231/2001	4
3.	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	6
4.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	7
4.1	Standard di controllo generali	7
4.2	Standard di controllo specifici	7
4.2.1	Attuazione e funzionamento	7

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in SF ENERGY SRL la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice di Comportamento di SF ENERGY SRL,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- Contratti di servizio (tra la Società e le controllanti e/o altre società affiliate),
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D.LGS. N.231/2001

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-septies, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2008 ha approvato il D. Lgs. n. 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il suddetto decreto è stato parzialmente modificato dal D. Lgs. n. 3 agosto 2009, n. 106.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie di reato “presupposto” della responsabilità amministrativa della società:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave:
 - se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissima se dal fatto deriva:
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;
 - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Il D. lgs. n. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un Modello di organizzazione, gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del D. lgs. n. 81/2008, il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. lgs. n. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il Modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o alla UNI ISO 45001:2018 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti".

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Si ricorda che SFE non ha personale dipendente.

L’analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività “sensibili” nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-septies del D. lgs. n. 231/2001.

SFE ha incaricato della gestione tecnica operativa ed amministrativa del proprio asset produttivo, mediante specifici Contratti di servizio soggetti terzi (rispettivamente Hydro Dolomiti Energia srl e Alperia SpA) che rispettivamente hanno implementato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro ispirato al principio del miglioramento continuo e conforme alla norma volontaria UNI ISO 45001:2018.

1) Attuazione e funzionamento: si tratta delle attività volte a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, modalità di controllo operativo che si articola nelle seguenti attività:

- attribuzione di incarichi nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili;
- individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro – Gestione del rischio incendio;
- rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- gestione di impianti, macchine e attrezzature con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per la quale sono individuati.

4.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 Standard di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, prevede *standard* di controllo “specifici” per l’attività sopra individuata.

L’attività è gestita da Funzioni appartenenti a HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL e/o ALPERIA SPA e/o da altre Società appartenenti ai rispettivi Gruppi. Tale attività è svolta in forza di contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l’impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

L’attività svolta in forza di contratti di servizio da Alperia S.p.A. e/o da HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL e/o da altre Società appartenenti ai rispettivi Gruppi è oggetto di monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell’Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio, attraverso l’implementazione di flussi informativi e l’attuazione di audit in ambito D. lgs. n. 231/2001.

4.2.1 Attuazione e funzionamento

In merito all’organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro, gli standard di controllo specifici sono:

Attribuzione di incarichi nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili

- *Organizzazione e Responsabilità - sicurezza nei cantieri temporanei o mobili¹ (Std 7):* ove previsto dalla normativa vigente, esistenza di norme aziendali che:
 - disciplinino le modalità d'individuazione del Committente e, se previsto, del Responsabile dei Lavori;
 - disciplinino le modalità di individuazione ed assegnazione dell'incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell'opera e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge;
 - prevedano la tracciabilità dell'assessment dei requisiti e dell'accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Lavori (ove nominato) e dei Coordinatori.

Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

- *Gestione del rischio incendio (Std 11):* esistenza di una norma aziendale che definisca le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare tale norma contiene:
 - ruoli e responsabilità delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo della Licenza d'uso, compreso il monitoraggio sulle prescrizioni richieste dai VV.F.;
 - indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
 - modalità di tenuta e controllo dei presidi antincendio;
 - indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro antincendio.

Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro

- *Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione, coordinamento e monitoraggio (Std 18):* esistenza di una norma aziendale che definisca:
 - modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e ad eventuali subappaltatori;
 - ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) o del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera;
 - ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative.

1. ¹ Ai sensi del Titolo IV del D. lgs. n. 81/2008.

- *Rapporti con fornitori e contrattisti – qualifica (Std 19):* esistenza di una norma aziendale che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale norma tiene conto:
 - dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
 - della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

- *Rapporti con fornitori e contrattisti – clausole contrattuali (Std 20):* esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti le questioni relative al rispetto nelle norme in materia di salute e sicurezza e dei relativi costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.

Gestione di impianti, macchine e attrezzature con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro

- *Gestione degli asset (Std 22):* esistenza di norme aziendali che disciplinino le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare tale norma definisce:
 - ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset;
 - periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
 - la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

PARTE SPECIALE E**Reati informatici**

INDICE

1	FINALITÀ.....	3
2	REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 24-bis DEL D. LGS. N. 231/2001	4
3	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	8
4	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	8
4.1	<i>Standard</i> di controllo generali.....	8
4.2	<i>Standard</i> di controllo specifici.....	9
4.2.1	Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi.....	9

1 FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in SF ENERGY SRL la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice di Comportamento di SF ENERGY SRL,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- Contratti di servizio (tra la Società e le controllanti e/o altre società affiliate),
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2 REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 24-bis DEL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall' art. 24 bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) del D. Lgs. n. 231/2001.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque

fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.”

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.”

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.”

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6,

lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.”

3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all’art. 24-bis del Decreto, le attività “sensibili” di seguito elencate.

1. Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice di Comportamento; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Funzioni aziendali interessate segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per la quale sono individuati.

4.1 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 Standard di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, prevede standard di controllo “specifici” per ognuna delle attività sopra individuate.

Risulta opportuno evidenziare che SF ENERGY SRL si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali. A proposito si ricorda che i prestatori di servizi si sono dotati di un Sistema di gestione per la Sicurezza delle Informazioni (di seguito anche SGSI) che attuano e mantengono periodicamente aggiornato. Il SGSI assicura l’azione efficace dei presidi di controllo finalizzati a proteggere, anche da comportamenti illeciti, i sistemi informativi ed informatici. Per ALPERIA SPA il SGSI è periodicamente certificato da un Ente Accreditato secondo lo standard internazionale ISO27001. Il SGSI rappresenta la base sistematica di tutti i presidi che seguono. In particolare, nell’ambito del SGSI sono definiti i ruoli e le responsabilità per la sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

4.2.1 Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi

L’attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l’attività sensibile “Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi” individuati al paragrafo 4.2.6 della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

PARTE SPECIALE F

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

INDICE

1	FINALITÀ.....	3
2	LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	5
4	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	7
4.1	Standard di controllo generali	7
4.2	Standard di controllo specifici	7
4.2.1	Approvvigionamento di beni e servizi	7
4.2.2	Contratti di acquisto e vendita con Soci.....	7
4.2.3	Gestione degli aspetti fiscali	7
4.2.4	Rapporti con Istituti assicurativi	8
4.2.5	Processi sensibili ai reati presupposto 231, dalla commissione dei quali può generarsi un provento, che poi viene reimpiegato nell'attività aziendale	10

1 FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in SF ENERGY SRL la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice di Comportamento di SF ENERGY SRL,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- Contratti di servizio (tra la Società e le controllanti e/o altre società affiliate),
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2 LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art. 25-octies del Decreto (*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*).

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, le seguenti attività sensibili:

- 1. Approvvigionamento di beni e servizi**
- 2. Contratti di acquisto e vendita con Soci**
- 3. Gestione degli aspetti fiscali**
- 4. Rapporti con Istituti assicurativi**

5. Tutti i processi sensibili ai reati presupposto 231, dalla commissione dei quali può generarsi un provento, che poi viene reimpiegato nell'attività aziendale

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli standard di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice di Comportamento; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

E' responsabilità delle singole Funzioni aziendali interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle *best practice* internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- *standard* generali di controllo, relativi a tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo specifici applicati alle singole attività sensibili individuate.

4.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti.

Risulta opportuno evidenziare che SF ENERGY SRL si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

4.2.1 Approvvigionamento di beni e servizi

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "Approvvigionamento di beni e servizi" individuati al paragrafo 4.2.7 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.2 Contratti di acquisto e vendita con Soci

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "Contratti di acquisto e vendita con Soci" individuati al paragrafo 4.2.16 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.3 Gestione degli aspetti fiscali

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo specifici:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte

si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.

- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
 - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
 - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
 - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

4.2.4 Rapporti con Istituti assicurativi

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo specifici:

Se svolto internamente:

- Poteri di firma /autorizzativi: nello svolgimento del processo devono essere rispettate le deleghe conferite.

- Tracciabilità e trasparenza del processo: il processo deve essere adeguatamente tracciato in termini di a) contratto con l'assicuratore, b) evidenza delle valutazioni che hanno determinato l'opportunità di stipulare il contratto con l'assicuratore, c) nel caso di danni a propri beni / impianti, relazione tecnica dell'impianto / bene aziendale e documentazione fotografica relativa al danno e documentazione di verifica del perito
- Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo: il processo deve essere condotto in linea con il Codice di Comportamento e con il Modello 231 della Società e in particolare con il presente Protocollo di Prevenzione.
- Reporting: l'elenco delle polizze assicurative stipulate dalla Società deve essere a disposizione del Cda e dell'Odv.
- Sistema informativo per gestione del processo: ogni operazione che determina una movimentazione delle risorse aziendali deve essere adeguatamente registrata sui sistemi informativi di riferimento.
- Congruità del prezzo: le condizioni stabilite nella polizza devono essere congrue in considerazione di quelle generalmente praticate sul mercato, a parità di condizioni per la copertura dei vari rischi.

Se svolto esternamente:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
 - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
 - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
 - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.

4.2.5 Processi sensibili ai reati presupposto 231, dalla commissione dei quali può generarsi un provento, che poi viene reimpiegato nell'attività aziendale

Si rimanda agli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

PARTE SPECIALE G**Delitti di criminalità organizzata (anche internazionale)**

INDICE

1	FINALITÀ.....	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	8
4	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	8
4.1	Standard di controllo generali	8
4.2	Standard di controllo specifici	9
4.2.1	Gestione dei pagamenti.....	9
4.2.2	Approvvigionamento di beni e servizi	9
4.2.3	Conferimento incarichi per consulenze, prestazioni professionali	9

1 FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in SF ENERGY SRL la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice di Comportamento di SF ENERGY SRL,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- Contratti di servizio (tra la Società e le controllanti e/o altre società affiliate),
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

.

2 LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha introdotto (art. 2, c. 29) nel D.Lgs. 231/01 il nuovo art.24-ter. L'articolo annovera le fattispecie di reato di seguito indicate.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.”

Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)

“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.”

Atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.)

“Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”

Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.)

“La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.”

Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.)

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero

aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.”

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.”

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.”

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

L'art. 24-ter del Decreto richiama, inoltre, quali reati presupposto i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più

armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall'art. 407 c.p.p., 2 comma, lettera a), n.5.

3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-ter del D. lgs. n. 231/2001:

- 1) Gestione dei pagamenti**
- 2) Approvvigionamento di beni e servizi**
- 3) Conferimento incarichi per consulenze, prestazioni professionali**

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice di Comportamento; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge. È responsabilità delle singole funzioni aziendali interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

4.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti.

Risulta opportuno evidenziare che SF ENERGY SRL si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

4.2.1 Gestione dei pagamenti

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "Gestione dei pagamenti" individuati al paragrafo 4.2.10 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.2 Approvvigionamento di beni e servizi

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "Approvvigionamento di beni e servizi" individuati al paragrafo 4.2.7 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.3 Conferimento incarichi per consulenze, prestazioni professionali

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze" individuati al paragrafo 4.2.9 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

PARTE SPECIALE H
Delitti in violazione del diritto d'autore

INDICE

1	FINALITÀ.....	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	8
4	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	9
4.1	Standard di controllo generali	9
4.2	Standard di controllo specifici	9
4.2.1	Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi.....	9

1 FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in SF ENERGY SRL la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice di Comportamento di SF ENERGY SRL,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- Contratti di servizio (tra la Società e le controllanti e/o altre società affiliate),
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2 LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Delitti in violazione del diritto d'autore

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, ovvero su opere altrui (art. 171, comma I, lett. a-bis), e comma 3, L. 633/1941)

“Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (212) (217)
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- [e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;]
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con

usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).”

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; rimozione arbitraria o elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, L. n. 633/1941)

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.”

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, L. 633/1941)

“2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.”

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno (art. 171-ter, L. 633/1941)

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente

fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, L. 633/1941)

- “1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941)

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.”

3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-ter del D. lgs. n. 231/2001:

1) Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice di Comportamento; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Funzioni aziendali interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

4.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 Standard di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, prevede *standard* di controllo “specifici” per ognuna delle attività sopra individuate.

Risulta opportuno evidenziare che SF ENERGY SRL si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

4.2.1 Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile “*Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi*” individuati al paragrafo 4.2.6 della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

Per quanto riguarda il processo di acquisto dei software, e di pagamento dei corrispettivi, si rimanda a quanto descritto nei processi sensibili “*Approvvigionamento di beni e servizi*” e “*Gestione dei pagamenti*” e ai relativi protocolli specifici di controllo (paragrafi 4.2.7 e 4.2.10 della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”).

PARTE SPECIALE I

**Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità
Giudiziaria**

INDICE

1	FINALITÀ.....	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	5
4	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	6
4.1	Standard di controllo generali	6
4.2	Standard di controllo specifici	6
4.2.1	Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali.....	6

1 FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in SF ENERGY SRL la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice di Comportamento di SF ENERGY SRL,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- Contratti di servizio (tra la Società e le controllanti e/o altre società affiliate),
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2 LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto, con l'art. 4, l'art. 25-decies - come sostituito dall'art. 2, comma 1, D. Lgs 7 luglio 2001, n. 121.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato previsto all'art. 25-decies (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-novies del D. lgs. n. 231/2001:

1) Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice di Comportamento; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Funzioni aziendali interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

4.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 Standard di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, prevede *standard* di controllo “specifici” per ognuna delle attività sopra individuate.

Risulta opportuno evidenziare che SF ENERGY SRL si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

4.2.1 Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali

L'attività sensibile in esame rientra nel più ampio processo di gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali, ne consegue, pertanto, che viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile “*Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali*” di cui al paragrafo 4.2.11 della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

PARTE SPECIALE L**Reati ambientali**

INDICE

1	FINALITÀ.....	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	11
4	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	11
4.1	Standard di controllo generali	11
4.2	Standard di controllo specifici	12

1 FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in SF ENERGY SRL la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice di Comportamento di SF ENERGY SRL,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- Contratti di servizio (tra la Società e le controllanti e/o altre società affiliate),
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2 LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 121/2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.

Il D. Lgs. n. 7 luglio 2011 n.121 ha introdotto l’art. 25-undecies nel D. Lgs. n. 231/01, estendendo la responsabilità dell’ente ai reati ambientali.

Inoltre in data 28 maggio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2015 n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” che, con l’art.1 c.8, modifica l’art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/01, introducendo nuovi delitti contro l’ambiente.

Di seguito si riporta una descrizione delle fattispecie di reato “presupposto” della responsabilità amministrativa della Società.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
- 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi oppure per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, oppure in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.”

Scarichi di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 codice ambientale)

“[...] 2. Quando le condotte descritte al comma 1 [ndr chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata] riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[...]

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

[...]

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 [*ndr* divieto di scarichi sul suolo] e 104 [*ndr* divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo] è punito con l'arresto sino a tre anni.

[...]

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, lettera a) e b), 3, 4, 5 e 6, primo periodo codice ambientale)

“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduecento se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro

amillecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.”

Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2 codice ambientale)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo codice ambientale)

“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 codice ambientale)

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5 codice ambientale)

“Nei casi previsti dal comma 2 [ndr chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del codice ambientale, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente] si applica sempre la pena dell'arresto fino ad

un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”

Art. 1, commi 1 e 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, oppure con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, oppure senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.”

Art. 2, commi 1 e 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni;

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, oppure con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, oppure senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 3-bis, comma 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150

“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.”

Art. 6 comma 4 L. 7 febbraio 1992, n. 150

“Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 [*ndr* detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica] è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.”

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6 L. 28 dicembre 1993, n. 549)

“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”

Inquinamento doloso (art. 8 D. Lgs. n. 6 novembre 2007, n. 202)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.”

Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2 D. Lgs. n. 6 novembre 2007, n. 202)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.”

3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 1, le attività “sensibili” di SF ENERGY SRL, di seguito elencate:

- 1) **Gestione degli adempimenti e delle autorizzazioni in materia ambientale**
- 2) **Gestione dei rifiuti**
- 3) **Valutazione e controllo del fornitore**

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice di Comportamento; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Funzioni aziendali interessate segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

4.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 Standard di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, prevede *standard* di controllo “specifici” per ognuna delle attività sopra individuate.

Risulta opportuno evidenziare che SF ENERGY SRL si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

Le varie tipologie di reato ambientale previste dal d.lgs. 231/01 si configurano laddove la Società o fornitori in nome e per conto della Società non rispettano prescrizioni di legge con riferimento alla **Gestione dei rifiuti, alla gestione degli adempimenti e delle autorizzazioni in materia ambientale, alla sicurezza (security) degli impianti**. Qualora la Società affidi a terzi tali attività, la Società potrebbe comunque essere ritenuta responsabile (nel caso in cui il fornitore commettesse reati presupposto 231) se la Società non dimostra di aver scelto adeguatamente il proprio fornitore e aver condotto attività di controllo della prestazione erogata.

Pertanto le posizioni / organi interni di SFE devono applicare i seguenti protocolli di prevenzione quando assegnano incarichi e appalti al di fuori della gestione tecnica ordinaria:

- Valutazione / controllo della controparte preliminare e in fase di contratto: prima dell’instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, devono essere effettuate le opportune valutazioni sulla controparte con riferimento ai seguenti aspetti:
 - professionalità, coerentemente alla natura e all’oggetto dell’accordo e dotazione delle necessarie autorizzazioni ambientali richieste dalla legge per lo svolgimento delle attività.
 - affidabilità etica, con riferimento all’eventuale esposizione della controparte a reati di natura 231.

Nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto dei principi 231 e secondo le regole dell’accordo definito.

- Congruità del prezzo: il prezzo del contratto con il fornitore deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell’operazione.
- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.

Per le attività svolte invece nell'ambito della gestione tecnica ordinaria, si applicano i seguenti protocolli di prevenzione:

- Applicazione al fornitore di adeguata clausola contrattuale ambito 231: negli accordi con fornitori e partner deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare evitando comportamenti atti a configurare reati ex D.lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la Società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- Individuazione di un referente interno alla Società per ciascun processo sensibile: SF Energy individua un referente interno con l'incarico di presidiare l'erogazione della prestazione da parte del fornitore in linea con le condizioni contrattuali (Referente per presidio) anche attraverso i seguenti strumenti:
 - mensilmente il servizio di Controller di Alperia fornisce a P e AD di SFE un report di controllo di gestione;
 - annualmente è definito un piano di Audit congiunto tra i Soci;
 - semestralmente il referente il fornitore di service invia a P e AD di SFE un flusso informativo per l'ambito di competenza.

Con riferimento agli investimenti extra gestione tecnica ordinaria, il referente per il controllo è l'Amministratore Delegato di SFE. Il Socio incaricato dell'esecuzione dell'investimento relazionerà semestralmente all'AD SFE circa l'andamento delle operazioni.

Il referente interno per il presidio di SFE può ricorrere a un supporto esterno per lo svolgimento di tale incarico.

- Applicazione dei Protocolli di prevenzione indicati nei Modelli 231 dei Fornitori: il fornitore di service ha dichiarato di aver adottato un proprio modello 231 e ne assicura l'applicazione anche quando opera in nome e per conto di SF Energy.
- Flusso informativo semestrale specifico per ciascun processo / area da fornitore a Organismo di Vigilanza e a Referente per presidio della Società: il referente del fornitore per lo specifico processo fornito in service deve produrre e inviare un flusso informativo circa l'attività svolta per conto di SF Energy evidenziando anche eventuali novità organizzative e operative che possano impattare sul Modello 231 di SF Energy e eventuali anomalie o deroghe rispetto al Modello 231 adottato, riscontrate nell'attività svolta.
- Verifica da parte dell'Odv su un campione di operazioni: ciascun fornitore di service garantisce disponibilità e collaborazione all'Organismo di Vigilanza di SF Energy nello svolgimento da parte di quest'ultimo di verifiche su un campione di operazioni relative a SF Energy.
- Adozione e mantenimento di adeguato sistema di gestione ambiente: il fornitore gestisce gli impianti e le attività in nome e per conto di SFE attraverso un sistema di gestione ambientale certificato EMAS e / o ISO14001.

PARTE SPECIALE M
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

INDICE

1	FINALITÀ.....	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	5
4	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	6
4.1	Standard di controllo generali	6
4.2	Standard di controllo specifici	6
4.2.1	Approvvigionamento di beni e servizi	6
4.2.2	Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es. affidamento di appalti)	6
4.2.3	Assunzione di personale.....	6

1 FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in SF ENERGY SRL la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice di Comportamento di SF ENERGY SRL,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- Contratti di servizio (tra la Società e le controllanti e/o altre società affiliate),
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2 LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti all'art. 25-duodecies (*Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*).

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

“(…)12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.”

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

L'art. 603-bis del codice penale introduce il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, prevedendo, al comma 1: “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*”

Inoltre, il comma 3 dell'art. 603-bis (richiamato dall'articolo 22, comma 12-bis del D. Lgs. 16 luglio 2012, tra le ipotesi aggravanti che comportano anche una responsabilità amministrativa dell'ente in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare) prevede che:

“*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

- *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati, di cui all’articolo 25-duodecies, la seguente attività sensibile:

1) Approvvigionamento di beni e servizi

2) Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es. affidamento di appalti)

3) Assunzione di personale

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quella sopra elencata, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice di Comportamento; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Funzioni aziendali interessate segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per la quale sono individuati.

4.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nella Parte Speciale D - Reati contro la personalità individuale.

4.2 Standard di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, prevede *standard* di controllo “specifici” per l’attività sopra individuata.

Risulta opportuno evidenziare che SF ENERGY SRL si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

4.2.1 Approvvigionamento di beni e servizi

L’attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l’attività sensibile “*Approvvigionamento di beni e servizi*” individuati al paragrafo 4.2.7 della “Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

4.2.2 Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es. affidamento di appalti)

L’attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l’attività sensibile “*Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es. affidamento di appalti)*” individuati al paragrafo 4.2.1 della “Parte Speciale C - Reati contro la personalità individuale alla quale si rimanda.

4.2.3 Assunzione di personale

Si rammenta che attualmente la Società non ha personale dipendente e l’impostazione organizzativa non prevede piani di assunzione. Si sono cautelativamente riportati nella “Parte Speciale A - Reati

contro la Pubblica Amministrazione” i protocolli di prevenzione da adottare qualora la Società avviasse un processo di selezione del personale. L’attività sensibile in esame viene quindi svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l’attività sensibile “Assunzione di personale” individuati al paragrafo 4.2.8 della “Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

PARTE SPECIALE N
Corruzione tra privati

INDICE

1	FINALITÀ.....	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	6
4	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	7
4.1	Standard di controllo generali	7
4.2	Standard di controllo specifici	7
4.2.1	Approvvigionamento di beni e servizi	7
4.2.2	Assunzione di personale.....	7
4.2.3	Conferimento incarichi per consulenze, prestazioni professionali	8
4.2.4	Gestione dei Pagamenti.....	8
4.2.5	Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali.....	8
4.2.6	Gestione omaggi/contributi, liberalità, sponsorizzazioni.....	8
4.2.7	Gestione rapporti con Soci, Società di revisione, Collegio Sindacale	8
4.2.8	Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile	8
4.2.9	Rapporti con soggetti privati per l’acquisizione di diritti reali	8
4.2.10	Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali	9
4.2.11	Spese di rappresentanza	9
4.2.12	Rapporti con Istituti assicurativi	9
4.2.13	Contratti di acquisto e vendita con soci	9
4.2.14	Incentivazione del Vertice	9

1 FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in SF ENERGY SRL la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice di Comportamento di SF ENERGY SRL,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- Contratti di servizio (tra la Società e le controllanti e/o altre società affiliate),
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

.

2 LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato di corruzione tra privati, rilevante ai fini della presente parte speciale e richiamato dall'art. 25 *ter* (*Reati Societari*) del D. Lgs. n. 231/2001.

Corruzione tra privati art. 2635 c.c.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Tale caso, previsto dal terzo comma, è il solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle società in quanto è espressamente richiamato dall'art.25^{ter} del D.lgs.231/01.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641 la misura della confisca per equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare la seguente attività “sensibile”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato in oggetto richiamato dall’art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001:

- 1) **Approvvigionamento di beni e servizi**
- 2) **Assunzione del personale**
- 3) **Conferimento incarichi per consulenze, prestazioni professionali**
- 4) **Gestione dei Pagamenti**
- 5) **Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali**
- 6) **Gestione omaggi/contributi, liberalità, sponsorizzazioni**
- 7) **Gestione rapporti con Soci, Società di revisione, Collegio Sindacale**
- 8) **Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile**
- 9) **Rapporti con soggetti privati per l’acquisizione di diritti reali**
- 10) **Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali**
- 11) **Spese di rappresentanza**
- 12) **Rapporti con Istituti assicurativi**
- 13) **Contratti di acquisto e vendita con soci**
- 14) **Incentivazione del Vertice**

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quella sopra elencata, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice di Comportamento; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle Funzioni aziendali segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per la quale sono individuati.

4.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 Standard di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, prevede *standard* di controllo “specifici” per ognuna delle attività sopra elencate.

Risulta opportuno evidenziare che SF ENERGY SRL si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

4.2.1 Approvvigionamento di beni e servizi

L’attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l’attività sensibile “*Approvvigionamento di beni e servizi*” individuati al paragrafo 4.2.7 della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

4.2.2 Assunzione di personale

Si rammenta che attualmente la Società non ha personale dipendente e l’impostazione organizzativa non prevede piani di assunzione. Si sono cautelativamente riportati nella “Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione” i protocolli di prevenzione da adottare qualora la Società avviasse un processo di selezione del personale. L’attività sensibile in esame viene quindi svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l’attività sensibile “Assunzione di personale”

individuati al paragrafo 4.2.8 della “Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

4.2.3 Conferimento incarichi per consulenze, prestazioni professionali

L’attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l’attività sensibile “*Conferimento incarichi per consulenze, prestazioni professionali*” individuati al paragrafo 4.2.9 della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

4.2.4 Gestione dei Pagamenti

L’attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l’attività sensibile “*Gestione dei Pagamenti*” individuati al paragrafo 4.2.10 della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

4.2.5 Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali

L’attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l’attività sensibile “*Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali*” individuati al paragrafo 4.2.11 della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

4.2.6 Gestione omaggi/contributi, liberalità, sponsorizzazioni

L’attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l’attività sensibile “*Gestione omaggi/contributi, liberalità, sponsorizzazioni*” individuati al paragrafo 4.2.13 della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

4.2.7 Gestione rapporti con Soci, Società di revisione, Collegio Sindacale

L’attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l’attività sensibile “*Gestione rapporti con Soci, Società di revisione, Collegio Sindacale*” individuati al paragrafo 4.2.1 della “Parte Speciale B - Reati Societari” alla quale si rimanda.

4.2.8 Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

L’attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l’attività sensibile “*Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile*” individuati al paragrafo 4.2.2 della “Parte Speciale B - Reati Societari” alla quale si rimanda.

4.2.9 Rapporti con soggetti privati per l’acquisizione di diritti reali

L’attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l’attività sensibile “*Rapporti con soggetti privati per l’acquisizione di diritti reali*” individuati al paragrafo 4.2.15 della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

4.2.10 Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali*" individuati al paragrafo 4.2.3 della "Parte Speciale B - Reati Societari" alla quale si rimanda.

4.2.11 Spese di rappresentanza

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Spese di rappresentanza*" individuati al paragrafo 4.2.12 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.12 Rapporti con Istituti assicurativi

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Rapporti con Istituti assicurativi*" individuati al paragrafo 4.2.4 della "Parte Speciale F - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio alla quale si rimanda.

4.2.13 Contratti di acquisto e vendita con soci

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Contratti di acquisto e vendita con soci*" individuati al paragrafo 4.2.16 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.14 Incentivazione del Vertice

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Incentivazione del Vertice*" individuati al paragrafo 4.2.17 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

PARTE SPECIALE O**Abusi di mercato**

INDICE

1	FINALITÀ.....	3
2	LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	8
4	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	9
4.1	Standard di controllo generali	9
4.2	Standard di controllo specifici	9
4.2.1	Gestione e trattamento delle informazioni rilevanti e privilegiate.....	9

1 FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in SF ENERGY SRL la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice di Comportamento di SF ENERGY SRL,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- Contratti di servizio (tra la Società e le controllanti e/o altre società affiliate),
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2 LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art 25-sexies del Decreto e degli illeciti amministrativi specificati dall'art. 187-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito TUF), riconducibili ai c.d. abusi di mercato.

Abuso di Informazioni Privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. "T.U.F.")

"1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di Informazioni Privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Manipolazione del mercato (art. 185 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. "T.U.F.")

"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).”

Responsabilità dell'ente (art. 187-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. “T.U.F.”)

“1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della Giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.”

Illecito amministrativo “Abuso di Informazioni Privilegiate” (art. 187-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. “T.U.F.”)

Con specifico riferimento all'illecito amministrativo di “Abuso di Informazioni Privilegiate” (art. 187-bis T.U.F.), ferma l'identità della condotta rispetto all'omonimo reato di cui all'art. 184 T.U.F., tale illecito amministrativo può essere punito non solo per effetto di condotte “dolose” (poste in essere con la rappresentazione e volizione del fatto descritto dalla norma), ma anche a causa di condotte

“colpose”, ovvero di condotte poste in essere in assenza di rappresentazione e volizione del fatto punito, tuttavia non corrispondenti alla corretta ed esemplare modalità di condotta che il soggetto agente avrebbe dovuto tenere (rilevano, infatti, le condotte poste in essere con negligenza, imprudenza e imperizia).

Un elemento nuovo rispetto all’omonimo illecito di natura penale è rappresentato dalla previsione di cui al 4° comma della disposizione in commento, diretta a punire “chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base alla ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti sopra descritti”. Si tratta di una estensione soggettiva della punibilità della condotta, rilevando nel caso di specie il compimento delle citate operazioni su strumenti finanziari da parte del soggetto che, a prescindere dalla attività lavorativa, professionale, ecc., o dal ruolo occupato all’interno dell’organigramma aziendale, sia nel possesso di Informazioni Privilegiate, conoscendo (dolo) o potendo conoscere (colpa) il carattere privilegiato dell’informazione stessa in base alla ordinaria diligenza.

Illecito amministrativo di “Manipolazione del mercato” (art. 187-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. “T.U.F.”)

Con specifico riferimento all’illecito amministrativo di “Manipolazione del mercato” (art. 187-ter T.U.F.), le condotte punite dalla norma sono distinte rispetto alle condotte di cui al reato di “manipolazione del mercato” previsto dall’ art. 185 T.U.F..

In particolare, sono punite le seguenti condotte:

- La diffusione di voci o notizie false o fuorvianti, che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari (illecito amministrativo di aggio c.d. informativo, per il quale cfr. *infra*);
- Il compimento di (c.d. illecito amministrativo aggio manipolativo):
 - a) Operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
 - L’illiceità di tali operazioni o ordini di compravendita deriva esclusivamente dalla idoneità degli stessi a fornire indicazioni false o fuorvianti;
 - L’oggetto del contenuto informativo desumibile dall’operazione è lo strumento finanziario, o il prezzo, la domanda o l’offerta in ordine allo strumento stesso.
 - b) Operazioni o ordini di compravendita che consentano, tramite l’azione di una o più persone che agiscano di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
 - L’operazione o l’ordine di compravendita punito da tale previsione presuppone l’operare di concerto con almeno un altro soggetto;
 - L’illiceità deriva anche dalla circostanza che una operatività di tal genere abbia determinato la fissazione del prezzo dello strumento finanziario ad un prezzo “anomalo o artificiale”.
 - c) Operazioni o ordini di compravendita che utilizzano artifici o ogni altro tipo di inganno o di espediente;
 - I comportamenti proibiti si estrinsecano nelle operazioni o ordini di compravendita effettuate mediante l’impiego di “artifici”, “inganni” o “altro espediente”. Per la sussistenza della

fattispecie non è espressamente richiesto che l'operazione abbia un contenuto informativo idoneo ad alterare la valutazione dell'investitore.

d) Altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

- Si tratta di qualunque forma di comportamento artificioso che abbia carattere decettivo o ingannatorio. Per l'integrazione del fatto sanzionato occorre l'idoneità degli artifici a fornire contenuti informativi capaci di alterare la valutazione dell'investitore.

In generale, per i termini "diffusione", "notizie false", si rimanda alle definizioni sopra viste a proposito dell'illecito amministrativo di abuso di Informazioni Privilegiate, rilevando, anche in questa sede, non solo le condotte dolose ma anche quelle colpose, come specificato *supra*. Il termine "fuorvianti" vale a designare quelle notizie, voci, o indicazioni caratterizzate dall'attitudine di fornire al destinatario delle medesime una informazione capace di alterare il giudizio o la valutazione. Si tratta di una rappresentazione alterata della realtà, nella quale alcuni tratti risultano deformati, sul livello quantitativo o qualitativo, rispetto al vero. L'assenza del richiamo alla natura "sensibile" indurrebbe a ritenere comprese nell'area dell'illecito anche situazioni nelle quali è minima la potenziale incidenza dei comportamenti vietati in ordine alla valutazione degli strumenti finanziari, della domanda, dell'offerta o del prezzo dei medesimi. Tuttavia, si potrebbe limitare – in via interpretativa – la portata della disposizione soltanto alle condotte c.d. *price sensitive*, cioè i comportamenti idonei ad orientare l'investitore ragionevole verso una scelta piuttosto che verso un'altra.

Con specifico riferimento all'illecito amministrativo di agiotaggio informativo, salve le definizioni sopra richiamate, si precisa che il riferimento alle "voci" come oggetto della diffusione vietata estende l'ambito della applicabilità della norma, rientrandovi anche ogni dato informativo, indipendentemente dalla sua fondatezza (inclusi i c.d. *rumor* e le dicerie). La clausola "forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari" importa (i) che il fatto vietato deve comportare la messa a disposizione di un numero indeterminato di soggetti un contenuto informativo concernente strumenti finanziari, la domanda, l'offerta o il prezzo dei medesimi e (ii) che i comportamenti rilevanti debbano essere caratterizzati da una concreta idoneità a orientare l'investitore ragionevole verso una scelta piuttosto che verso un'altra.

Da ultimo, si precisa che l'art. 184 del T.U.F. introduce alcune cause di non punibilità delle condotte sopra viste, ai sensi delle quali le disposizioni relative agli illeciti (sia penali che amministrativi) non si applicano:

- a operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;
- negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate;
- operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento.

3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente previsti dallo stesso Decreto.

Con riferimento ai delitti sopra menzionati, l’analisi ha evidenziato quali attività sensibili riscontrabili presso la Società:

1. Gestione e trattamento delle informazioni rilevanti e privilegiate (con impatto sugli strumenti finanziari quotati dal Socio Dolomiti Energia Holding SpA e dalla Società Alperia SpA che controlla il Socio di SF Energy, Alperia Greenpower Srl.)

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli standard di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice di Comportamento; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole funzioni aziendali interessate segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle *best practice* internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- *standard* generali di controllo, relativi a tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo specifici applicati alle singole attività sensibili individuate.

4.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti.

Risulta opportuno evidenziare che SF ENERGY SRL si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

4.2.1 Gestione e trattamento delle informazioni rilevanti e privilegiate

Nell'ambito dell'attività sensibile in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

Il Socio Dolomiti Energia Holding SpA e Alperia S.p.A., Società che controlla il Socio Alperia Greenpower, hanno adottato rispettivamente una specifica procedura che definisce ruoli, responsabilità, flussi informativi e modalità di gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate in linea con la normativa MAR; i medesimi hanno comunicato alla partecipata SF Energy la soggezione dei Soci controllanti - anche indirettamente - alla normativa MAR ed ai rispettivi obblighi informativi e hanno condiviso con nota scritta le modalità con le quali provvederanno alla comunicazioni di eventi che riguardano la partecipata SF Energy.

PARTE SPECIALE P
Reati tributari

INDICE

1	FINALITÀ.....	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001	4
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	7
4	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	9
4.1	Standard di controllo generali	9
4.2	Standard di controllo specifici	9
4.2.1	Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza /Amministrazione Finanziaria in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti (anche fiscali)...	9
4.2.2	Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali	10
4.2.3	Accordi commerciali con soggetti pubblici (incluse gare per concessioni).....	10
4.2.4	Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici	10
4.2.5	Gestione dei Pagamenti.....	10
4.2.6	Approvvigionamento di beni e servizi	10
4.2.7	Conferimento incarichi per consulenze, prestazioni professionali	10
4.2.8	Gestione rapporti con Soci, Società di revisione, Collegio Sindacale	10
4.2.9	Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile	11
4.2.10	Rapporti con soggetti privati per l’acquisizione di diritti reali	11
4.2.11	Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi.....	11

1 FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in SF ENERGY SRL la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo,
- Codice di Comportamento di SF ENERGY SRL,
- Procedure, policy, linee guida e regolamenti interni,
- Procure e deleghe,
- Ordini di servizio/job description,
- Contratti di servizio (tra la Società e le controllanti e/o altre società affiliate),
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

.

2 LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 *quinquiesdecies* (Reati Tributari) del D. Lgs. n. 231/2001:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti¹, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

... (omissis) ...

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

... (omissis) ...

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate² oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo

¹ Per quanto attiene ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74) e di emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74) il discrimine, secondo la sentenza della Cassazione del 12 novembre 2019 n.10916, si rileva non nella natura, oggettiva o soggettiva, dell'operazione, bensì nella modalità in cui la stessa è documentata, poiché alla particolare idoneità probatoria delle fatture corrisponde una maggior capacità decettiva delle falsità commesse utilizzando proprio tali documenti. Nei suddetti casi, ai fini della determinazione del reddito tassabile non si ammettono in deduzione i costi e le spese dei beni e/o dei servizi direttamente utilizzati per la commissione della condotta delittuosa. Pertanto si ritengono soggettivamente inesistenti le fatture caratterizzate dalla divergenza tra la rappresentazione documentale e la realtà attinente ad uno dei soggetti che intervengono nell'operazione. Tale ipotesi non si può circoscrivere al solo caso delle cosiddette frodi carosello (dove l'inesistenza soggettiva si riferisce all'emittente del documento) ma ricorre anche in quei casi nei quali vi sia un'interposizione fittizia di una qualsiasi delle parti effettive dell'operazione contrattuale.

² Cfr. nota precedente

degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“È punito con la reclusione da *quattro a otto* anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti³.

... (*omissis*) ...

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

³ Cfr. nota precedente

Inoltre, a seguito dell'aggiornamento introdotto dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 relativo alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, l'art. *quinquiesdecies* del Decreto individua quale ulteriore Reato Presupposto quelli commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, riportati qui di seguito:

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 10/03/2000, n. 74)

“E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”

3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le seguenti attività “sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato in oggetto richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001.

Per una maggior chiarezza le attività sensibili sono suddivise in due macro-categorie, ovvero:

- le attività sensibili “dirette”, ossia le attività sensibili tipicamente svolte nell'ambito del processo fiscale, direttamente rilevanti ai fini della commissione dei reati tributari;
- le attività sensibili “strumentali”, anche definite come le attività sensibili svolte al di fuori del processo fiscale, ma nell'ambito delle quali è possibile commettere direttamente uno o più dei reati tributari 231.

Le attività sensibili “dirette” sono le seguenti:

1) **Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza / Amministrazione Finanziaria in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti (anche fiscali)**

In materia fiscale si tratta delle attività relative a: i) monitoraggio della normativa fiscale e al calcolo delle imposte (dirette e indirette) quali ad es. IVA, IRPEF, IRES, ecc.; ii) gestione dei rapporti con Enti dell'Amministrazione Finanziaria nell'ambito della predisposizione delle dichiarazioni fiscali (es. dichiarazione IVA, ecc.); iii) monitoraggio e gestione dei rapporti con altre società appartenenti ai gruppi delle Società Controllanti per l'erogazione da parte di queste di servizi centralizzati iv) gestione dei crediti di imposta (es. tramite cessione dei crediti IVA) e delle agevolazioni fiscali.

2) **Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali**

Le attività sensibili “strumentali” sono le seguenti:

3) **Accordi commerciali con soggetti pubblici (incluse gare per concessioni)**

- 4) Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici**
- 5) Gestione dei Pagamenti**
- 6) Approvvigionamento di beni e servizi**
- 7) Conferimento incarichi per consulenze, prestazioni professionali**
- 8) Gestione rapporti con Soci, Società di revisione, Collegio Sindacale**
- 9) Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile**
- 10) Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali**
- 11) Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi**

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice di Comportamento; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle Funzioni aziendali segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per la quale sono individuati.

I soggetti coinvolti nelle attività sensibili ai reati tributari indicati dal Decreto sono tenuti ad operare nel rispetto del sistema organizzativo, in conformità e nei limiti dei poteri e delle deleghe interne di ciascuno, nonché in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, leggi e regolamenti. I soggetti coinvolti devono altresì attenersi ai principi e standard di controllo illustrati nei paragrafi che seguono.

4.1 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4.2 Standard di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, prevede *standard* di controllo “specifici” per ognuna delle attività sopra elencate.

Risulta opportuno evidenziare che SF ENERGY SRL si avvale di servizi di assistenza prestati dalle proprie società controllanti e da altre società appartenenti ai rispettivi gruppi industriali.

I servizi erogati sono disciplinati da uno specifico contratto nel quale sono definiti i compiti e le attività svolte, nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della normativa vigente e dei presidi di controllo contenuti nei rispettivi modelli organizzativi adottati dalle società outsourcer.

4.2.1 Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza / Amministrazione Finanziaria in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti (anche fiscali)

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile “*Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza / Amministrazione Finanziaria in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti (anche fiscali)*” individuati al paragrafo 4.2.1 della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” alla quale si rimanda.

4.2.2 Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali*" individuati al paragrafo 4.2.3 della "Parte Speciale B - Reati Societari" alla quale si rimanda.

4.2.3 Accordi commerciali con soggetti pubblici (incluse gare per concessioni)

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Accordi commerciali con soggetti pubblici (incluse gare per concessioni)*" individuati al paragrafo 4.2.3 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.4 Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici*" individuati al paragrafo 4.2.4 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.5 Gestione dei Pagamenti

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione dei Pagamenti*" individuati al paragrafo 4.2.10 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.6 Approvvigionamento di beni e servizi

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Approvvigionamento di beni e servizi*" individuati al paragrafo 4.2.7 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.7 Conferimento incarichi per consulenze, prestazioni professionali

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Conferimento incarichi per consulenze, prestazioni professionali*" individuati al paragrafo 4.2.9 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.8 Gestione rapporti con Soci, Società di revisione, Collegio Sindacale

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione rapporti con Soci, Società di revisione, Collegio Sindacale*" individuati al paragrafo 4.2.1 della "Parte Speciale B - Reati Societari" alla quale si rimanda.

4.2.9 Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile*" individuati al paragrafo 4.2.2 della "Parte Speciale B - Reati Societari" alla quale si rimanda.

4.2.10 Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali*" individuati al paragrafo 4.2.14 della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.2.11 Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi*" della "Parte Speciale E - Reati informatici" alla quale si rimanda.